

SUICIDIO ASSISTITO. STORIA, TIPICITÀ E METAMORFOSI DI UN POSITIVISMO ETICO

Gaetano Stea *



SOMMARIO 1. Prologo. – 2. La pena secolare per il suicida-reo. Dalla sistematizzazione dei criminalisti interpreti alla razionalità illuministica. – 3. La laicità razionale del suicidio: la rivoluzione illuminista inaugura una nuova etica secolare e giuridica. – 4. La depenalizzazione dell'atto suicidario nelle prime codificazioni. – 4.1. La legislazione toscana di Leopoldo II: la prima ipotesi punitiva della partecipazione all'altrui suicidio. – 5. Il suicida-vittima. Il mutamento del paradigma tutorio nel prisma dei valori della Costituzione repubblicana. – 5.1. Appunti digressivi di esegesi sulla natura del suicidio nella struttura del reato: elemento costitutivo o condizione obiettiva di punibilità? – 5.1.1. Il gesto autolesivo come condizione obiettiva di punibilità *intrinseca*. Coerenza tra esegesi e prassi applicativa. – 6. L'intervento «normativo-manipolativo» della Corte Costituzionale sull'art. 580 c.p. Le *rationes* del presidio pubblico sulla libertà di autodeterminazione. – 6.1. La fragilità oggettiva ed i condizionamenti 'esogeni' nel contesto democratico. – 6.2. I criteri di qualificazione della fragilità oggettiva. I «trattamenti di sostegno vitale»: la prima lettura più restrittiva. – 6.3 La lettura più estensiva dell'espressione «trattamenti di sostegno vitale» fornita dalle prime pronunce di merito. – 7. Il parere del Comitato Nazionale per la Bioetica sulla nozione di *trattamento di sostegno vitale*. Il profilo *teleotechnebiocronologico* della fragilità oggettiva. – 8. Il nuovo intervento di «interpretazione autentica» della Corte Costituzionale. – 9. Dignità, diritto e desiderio nel *modus moriendi*. – 10. Epilogo. Il valore del tempo per l'io contemporaneo.

1. Prologo

La morte volontaria è questione con cui l'uomo si confronta sin dall'inizio della sua storia, interrogandosi della sua liceità o illiceità, ma anche del suo significato, meramente personale o sociale, o per ciò che il suicidio rappresenta per entrambi i punti di osservazione. È un'impostazione di analisi, tratta dal pensiero più antico, che ha definito la cornice di riferimento per la riflessione successiva. Per il diritto penale codicistico, il suicidio – ovvero il gesto mortale materialmente compiuto dall'io assassino – non rappresenta un evento da punire, salvo che la libertà volitiva del suicida non sia istigata o agevolata da un altro soggetto, che, in qualche modo, aggredisce la debolezza della vittima portandola fino all'estremo sacrificio. Certo, bisognerà anche intendersi sulla natura dell'evento suicidario: se è evento dell'azione istigativa o agevolativa, allora, partecipando come elemento alla costituzione del reato, rappresenta la lesione del bene giuridico della vita della vittima-suicida. Se, invece, è evento-condizione della punibilità di quella condotta, allora, è un accadimento indifferente al fatto e ciò implica che il bene

* Ricercatore (rtd-b) di diritto penale nell'Università degli Studi di Bergamo.

giuridico della vita, a cui ha attentato il reo, non riguarda la vittima, ma segna il legame stretto tra il suicida (indotto o agevolato) e la società, che di quella perdita patisce l'offesa. Ad ogni modo, un dato è certo: il suicidio *lato sensu* penalmente rilevante (artt. 579 e 580 c.p.) si distingue dall'omicidio volontario (art. 575 c.p.), poiché è punito meno severamente. A differenza del Codice del 1889, per cui «l'uccisione del consenziente è un vero e proprio omicidio, la cui esecuzione [è] da considerare indipendente dalla volontà dell'ucciso»¹, il Codice vigente prevede apposita incriminazione dell'omicidio del consenziente. Infatti, nel Codice del '30, la punizione attenuata prevista dall'art. 579 c.p. è giustificata dall'efficacia del libero consenso della vittima sulla gravità dell'uccisione sotto il profilo del «minore grado del dolo e [del]la minore pericolosità del delinquente»², tali da assolvere una risposta sanzionatoria meno afflittiva. Il movente pietoso dovrebbe configurare, secondo il Guardasigilli Rocco, al più, l'ipotesi attenuante di cui all'art. 62, co.1, n.1, c.p. («...per aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale»), non potendo «accedersi ai voti di coloro, che vorrebbero riconoscere la legittimità della morte cagionata per troncare un'agonia, ancorché atroce e certamente mortale, non potendo al fallace giudizio degli uomini essere attribuita la facoltà di distruggere con la vita, l'ultima speranza, che permane fintanto che vi sia un debole segno di esistenza»³. Accanto alla previsione suddetta, il Codice Rocco conferma la punizione della partecipazione all'altrui suicidio, già disciplinata dall'art. 370 del Codice Zanardelli, di cui «è elemento caratteristico che la uccisione sia materialmente eseguita dalla vittima»⁴.

Quest'ultima incriminazione è stata oggetto di un intervento «normativo-manipolativo» della Corte Costituzionale, a cui è seguito, ancor più di recente, altro «interpretativo-prescrittivo», con cui, ritagliando un'area di liceità dell'agevolazione suicidaria o articolando una scriminante speciale⁵, si è circoscritto l'interesse di tutela del bene-vita, ampliando lo spazio garantito di autodeterminazione.

Il percorso di analisi che si intende offrire in questo contributo parte da un cenno alle radici storico-religiose e, dunque, alla posizione radicalmente antisuicidaria della

¹ *Relazione del Ministro Guardasigilli Rocco sul progetto definitivo di un nuovo codice penale*, p. II, pag. 373, in *Codice penale illustrato con i lavori preparatori*, Roma, 1930, 461.

² *Ibidem*, 462.

³ *Ibidem*, 463. Appare chiaro che alcuna considerazione è posta sul consenso della vittima, ma solo sull'atto dell'*ausiliatore*, così implicitamente ritenendo irrilevante la motivazione agonica.

⁴ *Relazione del Ministro Guardasigilli Rocco sul progetto definitivo di un nuovo codice penale*, p. II, pag. 376, cit., 465.

⁵ Appare essere l'inquadramento dogmatico preferibile, *ex multis*, DONINI, *Libera nos a malo. I diritti di disporre della propria vita per la neutralizzazione del male*, in *Sistema Penale*, 10 febbraio 2020, pp. 13, 21 e nt. 25.

Chiesa cattolica, maturata nella filosofia patristica e sviluppata dalla scolastica, che rappresenta un vero e proprio spartiacque della visione occidentale della morte volontaria. Si vedrà come, nella narrazione storica, l'etica del suicidio muta a seconda del valore che la volontà individuale assume per la società di appartenenza, che, poi, è specchio del rapporto dell'uomo con la morte: il desiderio umano di voler dominare la propria natura mortale quale ineludibile vizio della sua corporeità che la ragione – virtù tutta umana – non riesce a spiegare. Si cercherà di indagare il profilo di dignità ricavabile dalle ultime decisioni della Corte Costituzionale sull'agevolazione al suicidio.

Gli interrogativi filosofici, teologici, sociologici e criminologici⁶, oltre che giuridici, sulle scelte di fine vita accompagnano l'intera storia dell'umanità e, come ci si propone di rappresentare, l'inafferrabile razionalità autoreferenziale dell'autochiria⁷ darà risposte già intuite nel corso dei secoli e, poi, riprese, argomentate e abbandonate nuovamente, proprio a dimostrazione del travaglio che la riflessione sul fine vita suscita nell'essere razionale.

2. La pena secolare per il suicida-reo. Dalla sistematizzazione dei criminalisti interpreti alla razionalità illuministica

Il processo di evangelizzazione svolto dalla Chiesa sui territori dell'Europa Occidentale, che ben presto incontra la conversione al cristianesimo dei sovrani della Gallia *ex romana*, certamente rappresenta un momento significativo che favorisce la penetrazione della dottrina cattolica all'interno del mondo giuridico consuetudinario attraverso una capillare e costante diffusione delle norme conciliari. In questa direzione la circolazione del contenuto dei canoni di Ancyra, da un lato, segna le costruzioni in tema di responsabilità di *ius canonicum* e, per altro verso, suggestiona ed influenza la tradizione giuridica dell'area europea. Un percorso lento di soggettivizzazione della giustizia criminale, passando dalla reazione al peccato-reato oggettivamente considerato in relazione all'offesa subita dalla vittima, alla cura del peccatore-reo e, dunque, alla necessaria considerazione dell'elemento soggettivo dell'azione criminale, fu utile a distinguere una diversa colpevolezza del reo⁸.

⁶ Per un dettagliato profilo, MAROTTA-CORNACCHIA, *Criminologia. Storia, teorie, metodi*, Padova, 2021, 73 ss.

⁷ MORSELLI, *Il suicidio. Saggio di statistica morale comparata*, Milano, 1879.

⁸ Sul ruolo svolto dal diritto canonico in tema di costruzione del principio di colpevolezza la letteratura è vastissima. Nella prospettiva storico-giuridica a partire dal *Decretum* di Graziano v. ampiamente, KUTTNER, *Kanonistische Schuldlehre von Gratian bis auf die Dekretalen Gregors IX. Systematisch auf Grund der handschriftlichen Quellen dargestellt* (Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 1935), p. 25;

La condanna teologica della morte volontaria ha influenzato grandemente la mano temporale⁹: l'offesa volontariamente arrecata al proprio corpo fatto «a immagine di Dio» configurava un sacrilegio da perseguire con pene severissime nei confronti del suicida, se sopravviveva, o del suo corpo, se moriva. L'infamia ricadeva sui figli e sulla famiglia dell'io assassino e spesso conseguiva anche la confisca dei beni. Come ricorda il criminalista Rolando Dalla Valle, che offre un'esposizione chiara delle pene comminate nell'età di mezzo al suicida, chi si uccide è abbandonato alla *sepultura canina*, per cui il suicida è dato alla sepoltura isolata, ove altri non possa edificare o fondare alcunché, è seppellito in luoghi distanti da quelli abitati, in modo che nulla, né stele né iscrizioni possano indicare l'esistenza del sepolcro¹⁰. In alcune regioni, poi, era invalsa la consuetudine che il suicida, qualunque fosse la causa del suo atto, anche qualora non fosse la *conscientia criminis*, non dovesse essere seppellito, ma fosse posto «sopra una tavola lignea o legato ad un palo e lì lasciato, pasto per gli uccelli del cielo». In altri luoghi ancora era consuetudine che il suicida fosse posto «*in sterquilino*», cioè in un «*receptum stercorum*» e ivi si collocasse un palo in segno di disperazione. L'ulteriore effetto giuridico per il suicida è l'*infirmis* del testamento redatto in precedenza, in quanto il suicidio determina l'*intestabilitas* dell'agente¹¹. Si tratta, tuttavia, di pene sostanzialmente comuni a quelle ecclesiastiche, a cui, nell'epoca bassomedievale, si aggiungono, con una certa originalità, quelle corporali. Se la negazione della sepoltura ecclesiastica, così come la scomunica, simboleggiano la rottura dei vincoli con la comunità religiosa conseguente al mortale gesto contro se stesso, l'estrema

KÉRY, *La culpabilité dans le droit canonique classique de Gratien (v. 1140) à Innocent IV (v. 1250)*, in HOAREAU-DODINAU-TEXIER (a cura di), *La culpabilité*, 6, Limoges 2001, pp. 429-444.

⁹ Senza alcuna presunzione di completezza sul suicidio, si annotano qui solo alcuni saggi, a partire dal fondamentale, DURKHEIM, *Le suicide: étude de sociologie*, Parigi, 1897; poi, MARRA, *Suicidio, diritto e anomia. Immagini della morte volontaria nella civiltà occidentale*, Napoli, 1987; più recentemente, PICKERING-WALFORD (a cura di), *Durkheim's suicide. A century of research and debate*, Londra, 2000; BESNARD, *La destinée du "Suicide". Réception, diffusion et postérité*, in BORLANDI, M. CHERKAoui (a cura di), *Le "suicide" un siècle après Durkheim*, Parigi, 2000, pp. 185-218; BARBAGLI, *Congedarsi dal mondo. Il suicidio in Occidente e in Oriente*, Bologna, 2009; BERNARDINI, *Le rive fatali di Keos. Il suicidio nella storia intellettuale europea da Montaigne a Kant*, Torino, 2009; MASSETTO, *Il suicidio nella dottrina dell'età di mezzo*, in *Acta Histriae*, 2004, XII, n. 1, pp. 139-176; MURRAY, *Suicide in the Middle Ages*, Oxford, 1998-2000; CAVINA, *Andarsene al momento giusto. Culture dell'eutanasia nella storia europea*, Bologna 2015, p. 36 ss.

¹⁰ Anche PLATONE, *Le leggi*, Libro IX, Cap. XII, in A. ZADRO (a cura di), *Platone: Opere complete*, trad. di Id., Bari, 1952, p. 307, «[...] questo per il resto, ma le sepolture per coloro che sono morti così siano anzitutto isolate e senza alcun compagno di tomba, ed essi siano inumati senza onori ai confini delle dodici parti del territorio dello stato, scegliendo fra quelle zone di confine che sono incolte e senza nome, e non ci siano né stele [e] né nomi, con cui indicare la sepoltura dei suicidi».

¹¹ ROLANDUS, *Consiliorum seu mavis responsorum [...] liber tertius*, XX, 29, Venezia, 1570.

ferocia secolare non può avere altra finalità se non l'intento dissuasivo: «la violenza (...), quanto più manifesta ed atroce, tanto più sarà in grado di mortificare e di neutralizzare l'influenza negativa che il gesto detestabile del suicida ingenera»¹².

A tale ferocia ha cercato di opporsi la criminalistica che proprio tra il XII ed il XIII secolo, iniziava una ricca produzione di testi dedicati al diritto criminale (parte sostanziale e processuale), in cui si analizzavano le norme penali degli statuti cittadini, si interpretavano e commentavano i passi del *Corpus iuris civilis* e delle fonti canoniche che trattavano di reati e pene¹³. E così, ad esempio, Giason del Maino¹⁴ severamente richiama i giudici «*malefaciunt, quia quantum ad poenam corporalem delictum est morte extinctum, et tale cadaver quod omni sensu caret non est poena afficiendum*»¹⁵, perché, come scrive Francesco Corti il vecchio, «*quod mortuus solum damnari potest a Deo imperatori coelesti*»¹⁶. E molti altri, ma invano¹⁷. O, meglio, non del tutto. Infatti, l'imperatore Carlo V, nel 1532, emanò la *Constitutio Carolina criminalis*, che, nel *Capitulum CXXXV*, *Poena eius quisibi ipse mortem consciscit*, riprendendo un'indicazione del diritto giustiniano¹⁸, distingue la morte volontaria criminale da quella lecita in base alla motivazione che spinse il suicida all'estremo sacrificio: la confisca dei beni è disposta solo nei confronti del suicida inquisito di un fatto che comportasse

¹² MASSETTO, *Il suicidio nella dottrina dell'età di mezzo*, cit., 162.

¹³ PIFFERI, *La criminalistica*, in CAPPELLINI- COSTA-FIORAVANTI-SORDI (a cura di), *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma, 2012, p. 141. Al periodo precedente detto accursiano appartengono Azo (1235), Accursio (1260) e Odofredo (1265). A quello dei postglossatori, oltre ad Alberto da Gandino, si possono ricordare Guido da Suzzara (1283), Guglielmo Durantis (1295) e Giacomo da Arena (1300). Senza presunzione di completezza per le fonti e la sterminata bibliografia, CALASSO, *Medio Evo del diritto*, I, *Le fonti*, Milano, 1954, pp. 494, 545 s.; ID., *I glossatori e la teoria della sovranità*, Milano, 1957, pp. 97, 152; ID., *Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale*, Milano, 1965, p. 213; COSTA, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano, 1969, p. 156; SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano, 1969, *passim*; CORDERO, *Criminalia. Nascita dei sistemi penali*, Bari, 1985, pp. 182-226; ASCHERI, *Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini, 1991, pp. 183, 238, 314; CORTESE, *Il rinascimento giuridico medievale*, Roma, 1992, pp. 60, 64, 69-71; CARVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1994, pp. 511, 514.

¹⁴ Milano o Pesaro, 1435 – Pavia, aprile 1519.

¹⁵ MAYNUS, *In secundam Codicis partem commentaria. Comm. in C. 6, 22 Qui facere testamentum possunt, vel non possunt, l. 2 si is*, Venezia, 1590.

¹⁶ CURTIUS senior, *Consilia. Cons. LIX*, 5, Lione, 1547, n. 5, 62.

¹⁷ Lo stesso FARINACCIO, *Praxis, et theoricæ criminalis pars quarta. De homicidio, titulus decimus quartus, quaestio CXXXVIII*, § I, Lione, 1613, infatti, ricorda: «*Bene verum est, quod famosus latro postquam fuit suspensus, potest in furca relinqui, feris, et volucris laniandus, in detestationem tanti criminis, ac aliorum inde pretereuntium exemplum, idque saepius servatum vidi, postquam eius cadaver fuit scissum in frustra, [...]*».

¹⁸ D. 48,21,3,6; D. 49,16,6,7; D. 48,19,38,12.

la pena di morte, con il divieto di successione ereditaria. Diversamente, se il suicida non avesse agito per siffatti motivi, o se si fosse meritata solo una punizione corporale, o ancora si fosse tolto la vita a causa di «*dolore corporis, furore, insania*», la successione non sarebbe stata impedita. La motivazione interiore, dunque, ha l'effetto di scriminare l'estremo gesto fatale, al pari dei classici: il suicidio non è illecito in sé, anche se permane un'ipotesi di pena al suicida, ma solo per preservare la finalità dissuasiva della sanzione penale che non può essere aggirata o sviata dalla volontà mortale del suicida-reo. Si tratta, tuttavia, di una disposizione che non ebbe molto successo negli ordinamenti particolari minori, come i feudi, o i comuni, o ancora i centri rurali o le corporazioni, ma anche più vasti come alcuni regni, che avevano la quotidiana esigenza di confrontarsi con il potere universale e di riuscire a mantenere una propria autonomia che si traduceva nella necessità del riconoscimento giuridico della propria identità.

3. La laicità razionale del suicidio: la rivoluzione illuminista inaugura una nuova etica secolare e giuridica

Bisognerà attendere gli ideali rivoluzionari che spezzano il connubio tra ordinamento civile e religioso o, meglio, la loro effettiva applicazione, per veder espunta la pena secolare per l'io assassino. Solo con l'Illuminismo, infatti, le *rationes* a favore e contro il suicidio si spostano dal piano teologico a quello razionale: non si tratta più di rispettare la volontà divina, ma di valutare la razionalità dell'estremo gesto rispetto alla vita¹⁹. È gioco facile per i pensatori illuministi definire il suicidio come un gesto irrazionale, una sorta di pazzia, di più o meno temporaneo obnubilamento del raziocinio, perché contrario alla «legge naturale» che impone il dovere fondamentale per l'individuo, cioè «di conservarsi in uno stato di felicità e di perfezionarsi sempre di più»²⁰. Ma c'è chi intravede nell'estremo gesto mortale una logica, una razionalità: ragionando su considerazioni già elaborate da Montesquieu²¹ e da Voltaire²², Jean-Jacques Rousseau riprende, con il suo

¹⁹ STEILA, *Morte*, Milano, 2023, p. 96.

²⁰ DIDEROT, *Suicide*, in *Encyclopédie*, XV, 1751. Nello stesso senso, MONTESQUIEU, *Lo spirito delle leggi*, XIV, p. 12, in cui propone una spiegazione medica del cd. «male inglese», la malinconia che sarebbe alla base della particolare frequenza del suicidio oltremontano.

²¹ MONTESQUIEU, *Lettere persiane*, LXXVII, 1721, trad. it. A. Ruata, in cui il protagonista Usbek spiega che nulla può costringere l'essere umano a continuare a sopportare una vita di sofferenza e disprezzo: «La società è fondata su un vantaggio reciproco, ma quando mi è diventata un peso chi mi impedisce di rinunciarvi? La vita mi è stata data come un favore: posso dunque restituirla quando non lo è più».

²² VOLTAIRE, *L'ingenuo*, 1767, XX, sviluppa la propria difesa del suicidio dalla considerazione che ciascun individuo è insignificante rispetto all'intero universo. È interessante richiamare il commento di

romanzo epistolare *Julie o la nuova Eloisa*, una visione del suicidio già indicata da Dante con Pier della Vigna²³: il mortale atto inteso come gesto di ribellione verso il mondo, che il filosofo ginevrino eleva a diritto, come pretende Saint Preux – il protagonista del

Voltaire alla posizione di Beccaria, pubblicato come nt. 64 in BECCARIA, *Dei delitti e delle pene coi commenti di vari insigni scrittori*, Livorno 1828, p. 258 ss.: «Il famoso Duverger di Hauranne, abate di S. Ciriano, riguardato come il fondatore di Porto-Reale, scrisse verso l'anno 1608 un trattato sopra il suicidio, ch'è divenuto uno de' libri più rari dell'Europa. "Il Decalogo, dic'egli, comanda non ammazzare. L'omicidio di se stesso pare essere compreso in questo precetto, ugualmente che l'omicidio del prossimo. Ma se vi sono de' casi, ne' quali è permesso di ammazzare il suo prossimo, vi sono parimente de' casi, ne' quali è permesso di ammazzare se stesso. Non si deve attentare alla propria vita che dopo aver consultata la ragione. L'autorità pubblica sostituita in luogo di Dio può disporre della nostra vita. La ragione dell'uomo è un raggio della eterna luce, e può essere in luogo della ragione di Dio". L'abate di S. Ciriano estende tanto questo argomento, che si può prender per un puro sofismo. Ma quando egli viene alla spiegazione, e dà dettagli si rende più difficile il rispondergli: "si può, dic'egli, ammazzarsi per il bene del suo principe, della sua patria, e dei suoi parenti". (...) L'abate di S. Ciriano concluse che era permesso di fare per sè, ciò ch'era bene di fare per un altro. Sappiamo abbastanza ciò che è stato allegato in Plutarco, in Seneca, in Montaigne ed in cento altri filosofi, in favore del suicidio. Io non pretendo già fare l'apologia di un'azione che le Leggi condannano, ma nè l'antico Testamento, nè il nuovo, hanno proibito all'uomo l'uscire di vita quando non può più sopportarla. Non vi è Legge romana che condanni la morte di sè stesso. All'incontro vi è la Legge dell'imperatore Marc'Antonio, che non fu mai revocata, ed ecco il disposto di essa: "Che se vostro padre, o il vostro fratello, senza essere prevenuto da alcun delitto, si ammazzi o per sottrarsi a' dolori, o per noia della vita, o per disperazione, o per demenza, il suo testamento sia valido, e succedano ad esso gli eredi intestati». Malgrado questa Legge umana de' nostri maestri, noi rendiamo infame la memoria di colui che si è data volontariamente la morte, e per quanto è in noi disonoriamo la sua famiglia. Noi puniamo il figlio di aver perduto il padre, e la vedova di essere rimasta priva del suo marito. Si confiscano ancora i beni del morto, che è l'istesso che rapire il patrimonio de' viventi, a' quali appartiene. Tal costume, e molti altri ancora, sono derivati dal nostro diritto canonico, che puniva della sepoltura chi muore di una morte volontaria. Da ciò si conclude, che non si può succedere nell'eredità di un uomo, che si giudica non avere diritto a' beni del cielo. Il diritto canonico, al titolo *de poenitentia*, assicura, che Giuda commise un peccato più grande nello strangolarsi, che nel vendere il nostro Signore Gesù Cristo».

²³ Nell'oltretomba dantesco, la collocazione etico-topografica dei suicidi è quella del secondo girone del settimo cerchio dei *Violenti* dell'*Inferno*, unitamente ai dissipatori, a cui è dedicato l'intero Canto XIII e una parte iniziale del Canto XIV. La pena inflitta ai suicidi è descritta da Pier della Vigna: l'anima del peccatore, dopo essere stata giudicata da Minosse, cade nel secondo girone del settimo cerchio, e lì germoglia «*come gran di spelta (...) in vermena e in pianta silvestra*», cresce di dimensioni e di legnosità affinché le Arpie, spezzandone i rametti, la fa sanguinare e, al tempo stesso, lamentare. Dopo il giudizio universale, quest'anima dannata non potrà riprendere il suo corpo, come tutti gli altri defunti: invece di rivestirsene, dovrà appenderlo all'arbusto che continuerà a chiudere in sé l'anima del peccatore. L'ispirazione descrittiva è fornita a Dante da diverse fonti, come, del resto, indicato nello stesso Canto, laddove, con particolare riferimento all'attribuzione del corpo vegetale al suicida in luogo di quello umano, è proprio Virgilio a rammentare l'episodio di Polidoro (*Eneide*, 22), come stupefacente anticipazione della pena del Dio cristiano, e dall'epica virgiliana vengono anche le Arpie, come avverte questa volta lo stesso Dante (*Inferno*, XIII, 105-108). La selva rappresenta un'immagine descritta da Seneca (*Hercules furens*, 689, 699-706), oppure un luogo di San Bernardo di Chiaravalle, riportato nelle Decretali, così descritto da Pietro Alighieri: «...*homo absque gratia, ut desperans est velut arbor silvestris, ferens fructus, quibus porci infernales (ut Harpyae hic) pascuntur*».

romanzo russoniano – alla stregua del principio fondamentale che sia un diritto naturale cercare il proprio bene e fuggire il proprio male quando questo non nuoccia ad altri²⁴. A prescindere dalla puntuale replica alle note argomentazioni tomistiche²⁵, Rousseau sostiene un argomento più illuminista: la creazione divina ha reso l'uomo libero di non essere soggetto alle leggi della natura, perché lo ha voluto «unico giudice delle sue azioni», scrivendo «nel suo cuore: fa' ciò che giova e che non nuoce a nessuno» e così portando il pensatore francese a sostenere che «se sento che per me è bene morire, resisto al suo ordine ostinandomi a vivere; se infatti mi rende desiderabile la morte, mi ordina di cercarla»²⁶. Da ciò, la liceità laica del suicidio giustificata dalla *propria* razionalità.

La tesi di Cesare Beccaria è più giuridica e, se si vuole, pragmatica: nel suo libricino *Dei delitti e delle pene*, il Marchese di Bonesana, pur ritenendo il suicidio «un delitto», sostiene che questo «sembra non potere ammettere una pena propriamente detta, poiché ella non può cadere che o su gl'innocenti, o su di un corpo freddo ed insensibile. Se questa non fa alcuna impressione su i viventi, come non lo farebbe lo sferzare una statua, quella è ingiusta e tirannica perché la libertà politica degli uomini suppone necessariamente che le pene sieno meramente personali [...] Quantunque sia una colpa che Dio punisce, perché solo può punire anche dopo la morte, non è un delitto avanti gli uomini perché la pena in vece di cadere sul reo medesimo cade sulla di lui famiglia»²⁷.

Il partenopeo Gaetano Filangieri, da considerare uno dei massimi esponenti dell'illuminismo giuridico italiano, ritiene il suicidio «cagionato da un disordine delle facoltà fisiche e morali dell'uomo», ma non applicabile, in linea con il pensiero beccariano, una sanzione che punisce «non il delinquente che ha violato la legge, ma il figlio che ha perduto il padre e la vedova ch'è essa rimasta priva del suo marito», anche perché, non solo, «la pena minacciata al suicida è inutile, è anche ingiusta», inefficace, «tirannica». Il suicida, dice Filangieri, «è un esule, e la morte è l'atto col quale egli rompe il nodo che l'univa alla società», «non è né più cittadino, né suddito; egli non è più sotto la protezione delle leggi, né sotto il loro impero»²⁸. Nelle pagine dedicate al

²⁴ ROUSSEAU, *Julie o la nuova Eloisa*, III, lettera XXI, 1761, trad. it. V. Enrico.

²⁵ S. TOMMASO, *Summa Theologica*, II, II, 64, 5. Per un commento, STEA, *La pena del suicidio*, in CANESTRARI-FARALLI-LANZILLOTTA-RISICATO (a cura di), *Il punto sull'eutanasia: dal diritto alla letteratura*, in *Quaderni ISPA*, 5, Pisa, 2024, p. 193.

²⁶ *Ibidem*, cit.

²⁷ BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, § XXXV, *Del suicidio e dei fuorusciti*. Sulla discussione intorno al suicidio tra XVII e XVIII secolo si rinvia alle pagine di BERNARDINI, *Dal suicidio come crimine al suicidio come malattia. Appunti sulla questione suicidologica nell'etica e nella giurisprudenza europea tra Sei e Settecento*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica europea*, 1994, XXIV, 1, pp. 81-101.

²⁸ FILANGIERI, *La scienza della legislazione*, Vol. III, Milano, 1822, L. III, Capo LV, 387.

suicidio, Filangieri, oltre a dichiarare di voler assumere un atteggiamento agnostico, sembra voler ridimensionare il significato della singola vita umana per la società, accentuandone il valore individuale nel passaggio dalla vita alla morte. Così anche la lettura dedicata dal filosofo scozzese David Hume²⁹ che, confutando le argomentazioni tomistiche, afferma, fra l'altro, che il suicidio non è contro alcun presunto dovere verso se stesso, perché nessuno rinuncia alla vita finché la ritiene degna di essere vissuta e se si risolve a lasciarla è soltanto perché è divenuta un fardello insopportabile³⁰.

4. La depenalizzazione dell'atto suicidario nelle prime codificazioni

Il fondamento filosofico illuminista, qui appena accennato, consente, all'interno di un più vasto processo di laicizzazione del diritto penale, di stabilire, nel breve periodo di alcuni decenni, la depenalizzazione completa dell'atto suicidario. Per rimanere oltralpe, con il cd. decreto *Guillotin*, l'Assemblea costituente approva il 21 gennaio 1790, l'abolizione della confisca dei beni e di tutte le forme di supplizio sul cadavere, facendo di fatto venire meno le pene che fino a quel momento avevano punito il suicidio³¹. Tuttavia, il passaggio non fu così netto in tutta Europa. Ad esempio, all'alba dell'800, per quanto riguarda l'Austria, il suicidio è ancora considerato un crimine, inserito nel *Josephinisches Strafgesetzbuch* nel capitolo IV, tra i *Delitti che hanno immediata relazione alla vita umana ed alla sicurezza corporale*, tuttavia, si accantona il rigore del passato, introducendo una notevole mitigazione ed una diversa graduazione delle pene³², dando risalto alla capacità di intendere e di volere del

²⁹ Edimburgo 1711-1776.

³⁰ HUME, *On Suicide*, Edimburgo, 1789, p. 22. In questo senso, STEILA, *Morte*, cit., p. 96.

³¹ *Décret concernant les condamnations pour raison des délits et des crimes*, in *Archives parlementaires de 1787 à 1860. Recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises. I re série (1789 à 1800)*, Paris, 1880, XI, p. 279. Si trattava di un emendamento al progetto del *Comité des sept* in materia di processo penale che si configurava come un vero e proprio progetto di decreto. Prevedeva che «la confiscation des biens des condamnés ne pourra jamais avoir lieu ni être prononcée en aucun cas», disponendo altresì che «le corps d'un homme supplicié sera délivré à sa famille, si elle le demande; dans tous les cas, il sera admis à la sépulture ordinaire et il ne sera fait sur le registre aucune mention du genre de mort». Per un commento, MARTUCCI, *La Costituente ed il problema penale in Francia (1789-1791). 1. Alle origini del processo accusatorio: i decreti Beaumetz*, Milano, 1984, p. 130 ss.

³² Ed invero, l'*Allgemeines Gesetz über Verbrechen, und derselben Bestrafung* (Codice generale sopra i delitti e le pene), Vienna-Roveredo, 1787, pp. 94-97, poneva una netta differenza tra l'ipotesi in cui il suicida fosse morto all'istante o senza aver dimostrato pentimento, quella in cui, nell'intervallo tra l'azione e la morte, si fosse pentito e quella ancora in cui il suicidio fosse stato portato a compimento per sottrarsi alla pena «temuta di un commesso delitto». Nel primo caso il cadavere del suicida era sotterrato dal boia; nel secondo «sarà soltanto negata al cadavere l'ordinaria sepoltura e sarà sotterrato

suicida, nel senso che il crimine poteva configurarsi solo nel caso in cui si accertasse «segno alcuno di sconvolgimento di sensi o di grave malattia che scemasse l'uso della ragione». La piena consapevolezza dell'atto suicidario, dunque, è un requisito fondamentale per la consumazione del crimine, a cui consegue una sorta di *damnatio memoriae* con il divieto della sepoltura ordinaria. L'esposizione sulla *forca* era destinata al suicida accusato di un delitto, presumendone la confessata responsabilità. Tuttavia, è necessario apprezzare l'attenta definizione fornita dalla previsione giuseppina, certamente frutto dell'influenza illuministica, che delinea esattamente l'atto suicidario di rilevanza penale, escludendo dal suo alveo, non solo, quello commesso da chi avesse dato «segno (...) di uno sconvolgimento di sensi», ma, soprattutto, da chi soffrisse di «grave malattia che scemasse l'uso della ragione». In queste ipotesi, non si tratta di situazioni capaci di escludere la consapevolezza del gesto, ma è sufficiente l'accertamento o di un'alterazione della personalità del suicida, manifestatasi in precedenza al fatale gesto, o di un grave morbo da solo capace di indebolire la razionale resistenza all'istinto di sopravvivenza. Qui si intravede la considerazione giuridica della sofferenza del suicida, tale da vincere il naturale desiderio di autoconservazione e, in qualche modo, socialmente giustificare l'estremo gesto mortale. Il suicida è un folle, avendo già dato segno di tanto, o la sofferenza di una «grave malattia» gli ha offuscato la ragione.

Per quanto riguarda l'Italia, le codificazioni napoleoniche del 1807 (Codice di procedura penale)³³ e del 1811 (Codice dei delitti e delle pene per il Regno d'Italia)³⁴, al pari di quelle

senza accompagnamento e apparato alcuno». Nella terza ipotesi «il nome del suicida e il tenore del di lui delitto, in quanto potrà considerarsi per legalmente provato, sarà esposto alla forca e notificato generalmente». Il § 125, infine, disciplinava il tentato suicidio, prevedendo la condanna alla detenzione fino al completo ravvedimento «se il tentato suicidio sarà rimasto ineseguito e ciò per puro accidente o per qualsiasi altro motivo estraneo alla volontà e cooperazione dell'autore, in tal caso il delinquente si sia poi egli ferito o no, dovrà essere costituito nelle carceri, dove sarà messo nell'impossibilità di stendere violenta mano contro di sé medesimo e dove a tempo indeterminato sarà trattenuto fin tanto che mediante l'istruzione resterà convinto che la propria conservazione è dovere verso Iddio, verso lo Stato e verso se medesimo e finché mostrerà pieno pentimento e speranza di miglioramento».

³³ Detto anche *Codice Romagnosi*, per la larga influenza svolta nella sua stesura da Gian Domenico Romagnosi (1761-1835), giurista e filosofo di formazione illuministica, cfr. ROMAGNOSI, *Genesi del diritto penale (1791)*, a cura e con saggio introduttivo di R. Ghiringhelli, Milano, 1996; ROMAGNOSI, *La scienza delle Costruzioni*, Firenze-Torino, 1850, edizione critica di ASTUTI (a cura di), *Della Costituzione di una monarchia nazionale rappresentativa (La scienza delle costituzioni)*, Roma, 1937. Per una descrizione del contenuto del Codice del 1807, FIORAVANTI, *L'età rivoluzionaria e napoleonica*, in DI SIMONE (a cura di), *Profilo di storia del diritto penale dal Medioevo alla Restaurazione*, Torino, 2012, p. 85; DEZZA, *Il codice di procedura penale del Regno italico (1807)*, Padova, 1983.

³⁴ In sostanza la traduzione del *Code pénal* del 1810 esteso, con decreto imperiale del 12 novembre 1810, al territorio del Regno d'Italia, con l'espressa abrogazione di tutte «le leggi, le prammatiche, le gride, le costituzioni, i bandi, gli statuti municipali, le consuetudini generali e locali, e tutte le

francesi, non fanno alcun cenno all'ipotesi suicidaria, così influenzando, dopo la Restaurazione, numerose codificazioni italiane preunitarie, come appare evidente nel primo codice successivo al Congresso di Vienna del 1815, ovvero quello promulgato da Ferdinando I di Borbone per il Regno delle Due Sicilie del 1819³⁵, ma anche nel codice parmense del 1820.

Diversamente, durante il pontificato di Gregorio XVI³⁶, in data 20 settembre 1832, il Card. Tommaso Bernetti (Segretario di Stato) promulgò il *Regolamento sui Delitti e sulle Pene per lo Stato Pontificio*³⁷, entrato in vigore il successivo primo novembre, abrogando ogni precedente disposizione in materia criminale. Il testo gregoriano, infatti, prevedeva la pena detentiva con sorveglianza per «le ferite tendenti a suicidio» e, dunque, si puniva solo il tentativo dell'atto suicidario. Al pari di quanto sarà, più tardi (1855), stabilito dal Codice estense. La legislazione penale sabauda, in sostituzione delle Costituzioni piemontesi del 1723 (aggiornate nel 1770), fu promulgata da Carlo Alberto il 26 ottobre 1839 ed entrò in vigore il 15 gennaio dell'anno successivo. La sistematica era molto fedele al Codice napoleonico del 1810, mantenendo la divisione in tre libri e la tripartizione dei reati in crimini, delitti e contravvenzioni. Tuttavia, dal modello francese si distingueva, anche per alcuni aspetti conservatori ad esso estranei, come, per quanto qui interessa, la previsione di sanzioni contro i suicidi. Infatti, l'art. 585 disponeva l'invalidità testamentaria e la privazione delle onoranze funebri per il suicida, nonché la carcerazione qualora il gesto non fosse stato portato a compimento. Solo con il Codice del '59 non si fece più menzione né del suicidio, né del suo tentativo.

4.1. - *La legislazione toscana di Leopoldo II: la prima ipotesi punitiva della partecipazione all'altrui suicidio*

Un cenno a parte merita il Codice leopoldino per il Granducato di Toscana del 1853

disposizioni penali che fossero in vigore nei diversi dipartimenti del Regno».

³⁵ Per un'approfondita analisi storica della genesi del Codice borbonico del 1819, cfr. NOVARESE, *Istituzioni e processo di codificazione nel Regno delle Due Sicilie. Le "leggi penali" del 1819*, Milano, 2000.

³⁶ Per un'analisi storiografica, cfr. REGOLI, *Gregorio XVI: dall'immagine alla realtà*, in LONGO-ZACCAGNINI-FABBRINI (a cura di), *Gregorio XVI. Promotore delle Arti e della Cultura*, Ospedaletto, 2008, pp. 19-48.

³⁷ Il Regolamento gregoriano cessò di essere in vigore nelle provincie di Bologna, di Ferrara, di Forlì e di Ravenna il primo maggio del 1860 in forza del Decreto del Governatore per l'Emilia del 27 dicembre del 1859, con cui venne disposta l'entrata in vigore del Codice Penale sabauda del 1859. La normativa penale pontificia cessò di essere in vigore nelle provincie dell'Umbria il primo gennaio del 1861, in virtù di quanto previsto dai decreti del Commissario Straordinario di dette provincie, rispettivamente, del 5 novembre e del 25 dicembre del 1860, anche qui dando applicazione al Codice sabauda del 1859. Nelle provincie delle Marche il Regolamento doveva cessare la vigenza il primo gennaio del 1861, ma con provvedimento del 22 dicembre del 1860 fu prorogata la vigenza al primo febbraio del 1861.

che non prevedeva alcuna pena per il suicida, ma, per la prima volta, stabiliva la punizione per colui che ha «partecipato all'altrui suicidio» (art. 314). È evidentemente la disposizione embrionale della disciplina ancora oggi vigente e, dunque, merita un appunto esegetico.

La soluzione leopoldina presta il fianco a diverse considerazioni, non dissimili dalle discussioni intorno alla normativa vigente in materia. In primo luogo, il suicidio non è un crimine se commesso di mano propria, ma se consumato con la partecipazione di uno o più soggetti diversi dal suicida, allora, solo questi risponderanno dell'aiuto dato. In secondo luogo, si deve trattare di una partecipazione intenzionale all'altrui fatale gesto, alla stregua di quanto previsto dall'art. 35 (che stabilisce l'eccezionalità dell'imputazione colposa). Poi, la condotta sembrerebbe libera, ma si sarebbe tentati a far riferimento all'art. 55 che descrive nel dettaglio i comportamenti dell'«ausiliatore del delitto», che non sia autore dello stesso e, dunque, *mutatis mutandis*, a chi abbia, in particolare, «partecipato al delitto altrui, a) facilitando o fortificando in altri la risoluzione di commetterlo; o b) indicando, o somministrando i mezzi di commetterlo, o indirettamente agevolando l'esecuzione...». L'autore del crimine di partecipazione alla morte volontaria altrui non poteva infatti essere concorrente ai sensi della disposizione generale suddetta, poiché il suicidio non è un «delitto» propriamente detto. Per esso si stabilisce una pena («...la casa di forza da tre a sette anni»), decisamente superiore a tutte le ipotesi di concorso dell'«ausiliatore» in omicidio e così sottende che il «suicidio» sia sì qui l'evento della partecipazione incriminata, ma anche un «illecito» *sui generis* di cui il suicida è l'autore, ma a cui non si commina alcuna pena (non è, dunque, un illecito penale). La condotta partecipativa, dunque, può essere 'morale', ma anche 'materiale', ma pur sempre di mera assistenza, nel senso che la morte deve intervenire di mano propria del suicida. Diversamente, si configurerebbe l'ipotesi di omicidio. È ipotizzabile il tentativo³⁸. Insomma, il legislatore toscano con l'innovativa previsione in commento ha delineato una figura inedita di fattispecie plurisoggettiva impropria, avente come autori necessari il soggetto che tenta o realizza il suicidio ed il soggetto che spende una condotta partecipativa al suicidio altrui, dei quali solo il secondo punibile. L'intento è quello di preservare, senza alcuna alterazione esterna, l'intima finale deliberazione dell'io assassino. O solo semplicemente quella di rispettare i canoni teologici del «non uccidere» e di «amare il tuo prossimo come te stesso», fondamentali nella società dell'epoca che riserva la sanzione penale ai crimini contro la religione di Stato e, più laicamente, suggerisce la collocazione

³⁸ Il legislatore leopoldino, infatti, non ha tipizzato autonome fattispecie di pericolo del bene tutelato, come, oggi, previsto dall'art. 580 c.p.

sistematica del delitto in commento tra quelli «*contro la persona*» e, in particolare, «*contro la vita e l'integrità personale*». Così il suicida indebitamente assistito diviene vittima, persona offesa del reato di partecipazione al «propicidio»³⁹.

5. Il suicida-vittima. Il mutamento del paradigma tutorio nel prisma dei valori della Costituzione repubblicana

La legislazione penale toscana ha costituito evidentemente un modello fondamentale per la legislazione unitaria successiva⁴⁰. Infatti, l'attuale previsione codicistica sulla partecipazione all'altrui suicidio conferma quell'impostazione innovativa. Non si intende svolgere un'analisi puntuale di tale disposizione, non solo, per ragioni di economia del contributo, essendo sufficiente rimandare all'ampia bibliografia sul tema⁴¹, ma anche

³⁹ Espressione utilizzata fino a circa la metà del '700. Il termine 'suicidio' è stato coniato in ambiente monastico. Nel 1643, viene utilizzato in Germania, sembrerebbe per la prima volta il termine *Selbstmord* da parte dell'abate Darmkarwven. Tuttavia, di certo, solo nel 1737, l'abate Desfontaines, scrivendo uno degli articoli per l'*Encyclopédie*, usò il termine *suicide*.

⁴⁰ Per un affresco del Codice toscano e delle sue ispirazioni germaniche, G. CRIVELLARI, *Il codice penale per il Regno d'Italia*, I, Torino, 1890, pp. VII ss.

⁴¹ Si riporta la bibliografia più recente, senza presunzione di completezza, BARTOLI, *Ragionevolezza e offensività nel sindacato di costituzionalità dell'aiuto al suicidio*, in *Dir. Pen. Cont.*, 8.10.2018; ID., *Brevi riflessioni sul fine vita a partire dai concetti di uomo, individuo e persona*, in *Criminalia* 2018; BATTISTELLA, *Il Bundesverfassungsgericht dichiara incostituzionale la fattispecie penale di «favoreggiamento commerciale del suicidio» (§ 217 StGB): una lettura in parallelo con il «caso Cappato»*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2020, p. 319 ss.; CANESTRARI, *Una sentenza «inevitabilmente infelice»: la «riforma» dell'art. 580 c.p. da parte della Corte Costituzionale*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2019, p. 2158 ss.; COCCO, *È lecito evitare l'agonia derivante dal rifiuto di cure salva vita*, in *Resp. Civ. Prev.*, 2020, p. 382 ss.; CONSULICH, *Stat sua cuique dies. Libertà o pena di fronte all'aiuto al suicidio?*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2019, p. 101; CORNACCHIA, *Il rifiuto delle cure tra autonomia e insidie*, in RONCO (a cura di), *Il diritto di essere uccisi: verso la morte del diritto?*, Torino, 2019, p. 33 ss.; CUPELLI, *Il caso Cappato, l'incostituzionalità differita e la dignità nell'autodeterminazione alla morte*, in *Cass. Pen.*, 2019, p. 533 ss.; CUPELLI, *Il caso Cappato e i nuovi confini della liceità dell'agevolazione al suicidio. Dalla 'doppia pronuncia' della Corte Costituzionale alla sentenza di assoluzione della Corte di assise di Milano*, in *Cass. Pen.*, 2020, p. 1428 ss.; DE FRANCESCO, *Il suicidio assistito nel quadro sistematico della relazione con l'altro*, in *Leg. Pen.*, 16.3.2020; DONINI, *Libera nos a malo. I diritti di disporre della propria vita per la neutralizzazione del male*, in *Sistema Penale*, 10.2.2020; EUSEBI, *Un diritto costituzionale a morire «rapidamente»? Sul necessario approccio costituzionalmente orientato a Corte cost. (ord.) n. 207/2018*, in *Riv. it. med. leg.*, 2018, p. 1313 ss.; ID., *Il suicidio assistito dopo Corte cost. n. 242/2019*, in *Corti supreme e salute*, 2019, p. 193 ss.; FIANDACA, *Fino a che punto è condivisibile la soluzione costituzionale del caso Cappato?*, in *disCrimen*, 2020, n. 1; GIUNTA, *L'insostenibile sofferenza del vivere. Le motivazioni della Corte Costituzionale in materia di suicidio medicalmente assistito (sent. 242/2019)*, in *disCrimen*, 2019, n. 3; MANES, *Aiuto a morire, dignità del malato, limiti dell'intervento penale*, in *Pol. Dir.*, 2020, p. 41 ss.; MANNA, *Esiste un diritto a morire? Riflessioni tra Corte Costituzionale italiana e Corte Costituzionale tedesca*, in *Criminalia* 2019;

perché esula dall'oggetto dell'analisi qui proposta, finalizzata, come si è detto nelle prime battute, a indagare le *rationes* attuali della punizione dell'«*ausiliatore*» dell'io assassino, se non è certamente illecito il suicidio, secondo i canoni laici contemporanei. Fatte salve alcune mirate digressioni ritenute utili alla riflessione qui proposta.

Nella prospettiva del legislatore storico, come si accennava nelle note introduttive, entrambe le previsioni codicistiche di cui agli artt. 579 e 580 c.p. rappresentano un presidio irrinunciabile dell'indisponibilità della vita umana, con l'opzione di scoraggiare penalmente condotte partecipative di terzi all'altrui fatale volontà, creando una «cintura protettiva» intorno all'io assassino⁴². Il fine è quello di proteggere la vita dell'aspirante suicida, anche contro la sua volontà, sul presupposto che «la morte costituisca sempre un'offesa del superiore interesse dello Stato alla conservazione della sua forza demografica»⁴³. In questa prospettiva, dunque, l'atto suicidario è socialmente pregiudicante, biasimato dalla società civile e forse anche ritenuto antigiuridico. Per queste ragioni, la condotta partecipativa *lato sensu* incide sul bene protetto, ferma restando la non punibilità del soggetto sopravvissuto al tentativo di suicidio, dettata per non incentivare lo studio di modalità esecutive che diano a costui la certezza di morte⁴⁴, insieme alla consapevolezza dell'inefficacia general-preventiva della sanzione nei confronti di chi ha già deciso di uccidersi⁴⁵.

L'avvento della Costituzione repubblicana – è stato detto – ha certamente mutato il quadro dei valori comuni, rimarcando la centralità dell'individuo e così accrescendo una maggiore sensibilità per ogni aspetto sotteso al principio di autodeterminazione della persona, anche in tema di fine vita. Un'espansione dell'individualismo che entra in frizione con la struttura e l'oggettività giuridica storica delle previsioni incriminatrici in commento. Da questa prospettiva, non è, dunque, più sostenibile affermare che il suicidio è «atto socialmente dannoso» o anche solo «antigiuridico», almeno, ove lo si

NAPPI, *Vite strappate alla morte e rifiuto di dogmi: il proficuo dialogo tra scienza penalistica e giurisprudenza*, in *Cass. Pen.*, 2020, p. 984 ss.; PALAZZO, *La sentenza Cappato può dirsi storica?*, in *Pol. Dir.*, 2020, p. 3 ss.; RISICATO, *La Consulta e il suicidio assistito: l'autodeterminazione timida fuga lo spettro delle chine scivolose*, in *Leg. Pen.*, 16.3.2020; VALLINI, *Morire è non essere visto: la Corte Costituzionale volge lo sguardo alla realtà del suicidio assistito*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2019, p. 805 ss.; ID., *Il "caso Cappato": la Consulta autorizza e "disciplina" il suicidio assistito*, in *Giur. It.*, 2020, p. 1198 ss.

⁴² Corte cost. 24 ottobre 2018, n.207 (ord.).

⁴³ MANZINI, *Trattato di diritto penale*, VIII, Torino, 1937, p. 7.

⁴⁴ *Relazione del Ministro Guardasigilli Rocco sul progetto definitivo di un nuovo codice penale*, p. II, pag. 376, in *Codice penale illustrato con i lavori preparatori*, Roma, 1930, p. 465.

⁴⁵ Ricostruiscono così la *ratio* originaria dell'incriminazione, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, II, 1, Milano, 2013, p. 44.

dovesse ritenere incompatibile con la signoria del singolo su se stesso. Pertanto, un tale mutamento valoriale ha reso più arduo legittimare la repressione delle condotte di sola collaborazione materiale all'attuazione di un proposito già fermo⁴⁶. È quindi stata avanzata l'esigenza di contenere la tutela predisposta dalla coppia delittuosa suddetta al fine di assicurare la loro perdurante compatibilità con la Costituzione e con le fonti sovranazionali, suggerendo di ridefinire il limite di tutela del bene vita ampliando l'influenza della libertà di autodeterminazione, per escludere la punibilità dei terzi agevolatori in presenza di scelte suicidarie consapevolmente e liberamente maturate⁴⁷.

5.1. - *Appunti digressivi di esegesi sulla natura del suicidio nella struttura del reato: elemento costitutivo o condizione obiettiva di punibilità?*

Come accennato nell'*incipit* di questo contributo, è discussa la natura dell'evento suicidario: se è evento dell'azione istigativa o agevolativa, allora, partecipando come elemento alla costituzione del reato⁴⁸, rappresenta la lesione del bene giuridico della vita della vittima-suicida. Se, invece, è evento-condizione della punibilità di quella condotta, allora, è un accadimento indifferente al fatto e ciò implica che il bene giuridico della vita, a cui ha attentato il reo, non riguarda la vittima, ma segna il legame stretto tra il suicida (indotto o agevolato) e la società di appartenenza, che di quella perdita patisce l'offesa⁴⁹. Nella prima ipotesi, la vittima sarebbe persona offesa (da estendere *ex art. 90, co. 2, c.p.* ai prossimi congiunti). Nella seconda lettura, l'evento-condizione si pone all'esterno del fatto tipico e, dunque, la vittima potrebbe considerarsi solo come mera danneggiata, non quale persona offesa.

La formulazione della disposizione parrebbe rendere chiaro, per la lettura maggioritaria, che il suicidio o le lesioni gravi o gravissime conseguenti al tentativo di morte volontaria siano evento del reato, proprio perché deve sussistere un nesso causale con la condotta determinativa, rafforzativa o agevolativa posta in essere dal reo⁵⁰, che

⁴⁶ SEMINARA, *Riflessioni in tema di suicidio e di eutanasia*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 1995, p. 670.

⁴⁷ MANNA, *Reati contro la persona*, Padova, 2007, p. 48.

⁴⁸ Per il suicidio come evento del reato, RONCO, *Art. 580*, in RONCO-ROMANO, *Codice penale commentato*, IV Ed., Milano, 2012, p. 2650, evidenzia che «la morte o la lesione grave o gravissima non sono condizioni oggettive di punibilità (...), poiché il suicidio orienta finalisticamente l'agire e la morte si ricollega alla condotta tramite il nesso di causalità»; PATALANO, *I delitti contro la vita*, Padova, 1984, p. 209. In giurisprudenza, *ex multis*, Cass. pen. sez. V, 14 febbraio 2024, n. 17965.

⁴⁹ Tradizionalmente, MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, V Ed., VIII, Torino, 1981, p. 122.

⁵⁰ Cfr. Nota 49. Nello stesso senso, LAZZERI, *Art. 580*, in DOLCINI-GATTA (diretto da), *Codice penale commentato*, Tomo III, V Ed., Milano, 2021, p. 946.

sarebbe incompatibile con la condizione obiettiva di punibilità. Da ciò, la persuasione ermeneutica che si tratti effettivamente dell'evento del delitto in commento.

Non sarebbe punibile il tentativo, poiché «la soglia di rilevanza penale individuata dalla legge in corrispondenza della consumazione dell'evento meno grave» lo escluderebbe, posto che «non è punibile neppure il più grave fatto dell'istigazione seguita da suicidio mancato da cui deriva una lesione lieve o lievissima»⁵¹.

Tuttavia, il suicidio, se non può più considerarsi un atto illecito, come in passato, è anche vero, però, che non può essere ritenuto un atto lecito, alla stregua proprio del dato positivo offerto anche dalla disposizione in commento che evidenzia, senza dubbio, quantomeno un atteggiamento di sfavore tale da far considerare il suicidio come un gesto soltanto tollerato⁵², certamente impedibile – dovendosi altrimenti configurare in caso di inerzia l'omissione di soccorso, ovvero configurare una scriminante per l'opera di salvataggio lesiva di altri beni protetti – e non utile a configurare ipotesi di esclusione o attenuazione della punibilità del tentativo di autolesionismo⁵³. Pertanto,

⁵¹ Cass. pen. sez. V, 23 novembre 2017, n. 57503. In dottrina, MASERA, *Art. 580*, in PIERGALLINI-VIGANÒ (a cura di), *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, in PALAZZO-PALIERO (diretto da), *Trattato teorico pratico di diritto penale*, II Ed., VII, 2015, p. 54

⁵² Tanto si evince, a prescindere dalle condotte descritte dall'art. 580 c.p., anche dalla previsione punitiva delle pubblicazioni o trasmissioni aventi contenuto di incitamento al suicidio, destinate ai più giovani, o comunque idonee a provocare la diffusione di gesti autolesivi. Così, l'art. 14, co. 1, L. 47/1948 "*Pubblicazioni destinate all'infanzia e all'adolescenza*", secondo cui: "*Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche alle pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti, quando, per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio*"; anche l'art. 15 L. 47/1948 "*Pubblicazioni a contenuto raccapricciante o impressionante*", secondo cui: "*Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti*"; tali disposizioni sono estese alle trasmissioni televisive dall'art. 30, co. 2, L. 223/1990. Ma non basta. La tutela dell'individuo dagli atti di autolesionismo è prevista anche dall'art. 1, co. 1-bis, L. 71/2017 "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo*"; o, ancora, dal D.M. 16.7.2021 n. 136 "*Regolamento recante adozione delle linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico*"; ovvero dall'art. 14, co. 2, D.lgs. 121/2018 "*Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103*", secondo cui: "*All'ingresso in istituto, è garantito un supporto psicologico da parte di personale specializzato, utile anche per la predisposizione del progetto educativo e per la prevenzione del rischio di atti di autolesionismo e di suicidio*". In dottrina, B. ROMANO, *Istigazione o aiuto al suicidio, omicidio del consenziente, eutanasia, dopo le pronunce della Corte Costituzionale*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2019, p. 1799.

⁵³ In tema di ricettazione, Cass. pen. sez. II, 19 dicembre 2012, n. 843 osserva che «la nozione di utilità non possa essere forzata fino al punto da includervi anche la mera utilità negativa, vale a dire ogni

non si ritiene convincente l'opinione di chi ritenga il suicidio un atto lecito, se non proprio un diritto di libertà negativa⁵⁴, il cui esercizio escluderebbe addirittura la liceità e la doverosità dell'azione di soccorso da parte del terzo⁵⁵.

In ordine, infine, al dolo, non si registra un'univoca indicazione esegetica. Secondo la lettura nomofilattica sarebbe sufficiente per la consumazione del delitto *de quo* il dolo generico accompagnato dalla «prefigurazione dell'evento [suicidario] come dipendente dalla propria condotta»⁵⁶. Negli stessi termini, la dottrina maggioritaria⁵⁷.

Tuttavia, è agevole rilevare che si tratta di un'interpretazione distonica rispetto alla definizione del dolo, come ricavabile dal combinato disposto degli artt. 43 e 47 c.p., per cui se il gesto suicidario è l'evento del reato, allora, dovrebbe integralmente ricadere nell'oggetto del dolo e non sarebbe sufficiente la sola sua «prefigurazione» (*ergo*, rappresentazione), occorrendo anche la «volontà» che la vittima si suicidi. La difficoltà di estendere anche l'intenzione del reo sul gesto suicidario, non limitandola alla sola rappresentazione, sta nella circostanza che la condotta delittuosa per giungere agli esiti auspicati (suicidio) si deve intersecare necessariamente con quella materiale posta in essere dalla vittima autonomamente, seppur con il supporto istigativo o agevolativo del reo. Qui sorge un'ulteriore difficoltà: la distinzione in concreto tra istigazione e induzione, di non poco conto, per cui la prima configurerebbe l'ipotesi delittuosa in commento, l'altra, certamente più pregnante, quella di omicidio volontario⁵⁸.

circostanza che, senza ledere diritti od interessi altrui, si risolva “in una mera lesione della sfera soggettiva dell'agente. Di conseguenza deve escludersi che il fine di compiere una azione in danno di sé stessi, sia pure perseguendo un'utilità meramente immaginaria o fantastica (come nel caso di specie), possa integrare il fine di profitto, vale a dire il dolo specifico previsto dalla norma di cui all'art. 648 per la punibilità delle condotte ivi descritte. Diversamente ragionando si arriverebbe al paradosso di considerare dettata dal fine di profitto l'azione di chi si procuri, attraverso un circuito illecito, dei barbiturici allo scopo di suicidarsi. Secondo le norme più elementari della logica, invece, non può essere revocato in dubbio che il suicidio, o altri atti lesivi della propria integrità psico-fisica non possano essere ricondotti alla nozione di utilità, a meno che le lesioni alla propria integrità non siano strumentali ad altri fini (per es. il conseguimento di un miglior risultato sul piano agonistico), che nel caso di specie non sussistono». Tale argomentazione è richiamata espressamente anche da Cass. pen. sez. II, 07 giugno 2019, n. 38277.

⁵⁴ SEMINARA, *Riflessioni in tema di suicidio e eutanasia*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 1995, p. 670; MAGRO, *Eutanasia e diritto penale*, Torino, 2001, p. 195. Similmente, CONSULICH, “Stat sua cuique dies”. *Libertà o pena di fronte all'aiuto al suicidio?*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2019, p. 115.

⁵⁵ GIUNTA, *L'insostenibile sofferenza del vivere. Le motivazioni della Corte Costituzionale in materia di suicidio medicalmente assistito (sent. 242/2019)*, in *disCrimen*, 2019, n. 3.

⁵⁶ Cass. pen. sez. V, 14 febbraio 2024, cit.; Cass. pen. sez. V, 17 settembre 2018, n. 48360; Cass. pen. sez. V, 28 aprile 2010, n. 22782.

⁵⁷ *Ex multis*, MASERA, *Art. 580*, cit., 53.

⁵⁸ L'ultima parte del secondo comma dell'art. 580 c.p. pone una presunzione assoluta di efficacia

5.1.1. - *Il gesto autolesivo come condizione obiettiva di punibilità intrinseca. Coerenza tra esegesi e prassi applicativa*

Non è peregrina l'osservazione che l'ipotesi delittuosa in esame si fondi sul disvalore della sola condotta (sia essa determinativa, rafforzativa o agevolativa) che «rappresenta una forma subdola di coartazione della volontà, idonea a sopraffare – o comunque a condizionare – l'istinto di conservazione della persona»⁵⁹. Da ciò, il gesto autolesivo compiuto dimostra certamente che la partecipazione delittuosa del reo è effettivamente lesiva del bene giuridico tutelato, avendo positivamente influito sul fatale atto, ponendosi così l'evento – seppur necessario – in posizione marginale rispetto al fatto tipico incentrato, come detto, sulla sola condotta del reo: insomma, il suicidio o il suo tentativo è esterno al fatto in sé lesivo, che rende attuale l'offesa tutelata. Si tratterebbe, a ben vedere, piuttosto di una condizione obiettiva di punibilità.

Tuttavia, stando alla definizione della manualistica maggioritaria⁶⁰, le condizioni obiettive di punibilità sarebbero del tutto estranee alle dinamiche del fatto tipico, configurando solo il momento in cui il legislatore ritiene punibile la precedente condotta del reo.

Ora, è noto che, in merito alle condizioni di punibilità, si registrano varietà di accenti, che, comunque, si possono accumunare in due diversi poli: «le condizioni estrinseche o proprie restringono la punibilità di un illecito; invece quelle intrinseche o improprie permetterebbero di punire un fatto che altrimenti non lo sarebbe, estendendo di fatto la portata di una fattispecie incriminatrice e incidendo sulla meritevolezza, rendendo perciò necessaria una loro imputazione oggettiva e soggettiva»⁶¹. Sostanziale conferma di tanto, emerge dalla giurisprudenza della Corte costituzionale⁶², secondo cui le

induttiva dell'istigazione o agevolazione della morte volontaria del minore infraquattordicenne o dell'incapace di intendere e di volere.

⁵⁹ Cass. pen. sez. V, 17 settembre 2018, cit.

⁶⁰ Nella manualistica, per tutti, CANESTRARI-CORNACCHIA-DE SIMONE, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, II Ed., Bologna, 2017, p. 529 ss.

⁶¹ CORNACCHIA, *La punibilità sub condizione*, in *La Legislazione Penale*, 12.12.2017, p. 22

⁶² Corte cost. 24 marzo 1988, n. 364; Corte cost. 13 dicembre 1988, n. 1085; Corte cost. 11 gennaio 2007, n. 322. Sulla sentenza n. 364 del 1988, nell'ampia bibliografia, senza presunzione di completezza, PULITANÒ, *Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, I, p. 686 ss.; FIANDACA, *Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale: "prima lettura" della sentenza n. 364/88*, in *Foro It.*, 1988, I, p. 385 ss.; PADOVANI, *L'ignoranza inevitabile sulla legge penale e la declaratoria d'incostituzionalità parziale dell'art. 5 cod. pen.*, in *La Legislazione Penale*, 1988, p. 449 ss.; RONCO, *Ignoranza della legge (dir. pen.)*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, XV, Roma, 1989, p. 8 ss.; STORTONI, *L'introduzione nel sistema penale dell'errore scusabile di diritto: significati e prospettive*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, p. 83 ss.; ROMANO, *Commento all'art. 5 cod. pen.*, in *Commentario sistematico del codice penale*, I, Art. 1-84, III Ed., Milano, 2004, p. 103, parla di vera e propria «modernizzazione del nostro sistema penale»; BELFIORE, *Brevi note sul problema della scusabilità dell'ignoranza*

condizioni estrinseche sono gli «elementi estranei alla materia del divieto» ossia quei fattori che sono estranei all'offesa e si limitano ad esprimere valutazioni di mera opportunità e convenienza (connesse ad un interesse «esterno» al profilo offensivo del reato) in ordine alla punibilità di un fatto già di per sé compiutamente lesivo dell'interesse protetto; le condizioni intrinseche (o «a contenuto offensivo» e, pertanto, da annoverarsi tra gli «elementi più significativi della fattispecie»), invece, sono gli accadimenti lesivi del bene giuridico, o in quanto attualizzano l'offesa che è già potenzialmente realizzata dal fatto *stricto sensu* inteso, o in quanto determinano una progressione o un aggravamento dell'offesa già espressa nella commissione del reato, ovvero comportano la lesione di un interesse diverso (ma dello stesso tipo o comunque prossimo) rispetto a quello tutelato in via principale dalla norma incriminatrice⁶³.

Secondo una parte minoritaria della dottrina⁶⁴, le condizioni *intrinseche* di natura sostanziale rientrerebbero *autenticamente* nella disciplina normativa di cui all'art. 44 c.p., mentre quelle *estrinseche* avrebbero natura «processuale» e andrebbero più propriamente collocate nell'alveo delle condizioni di procedibilità: «le uniche vere e proprie condizioni obiettive di punibilità appaiono soltanto quelle intrinseche, in quanto le sole che operano sul piano sostanziale, essendo impennate su eventi (marginalmente) offensivi e, quindi, non estranei al fatto, seppur distinti dagli elementi costitutivi»⁶⁵.

A sostegno di una tale minoritaria lettura, va detto che, dai lavori preparatori del Codice Rocco, si può estrapolare la *summa divisio* degli elementi essenziali del reato

legis», in *Foro It.*, 1995, II, p. 154 ss.; ID., *Contributo alla teoria dell'errore in diritto penale*, Torino, 1997; BELLI, *Ignoranza scusabile della legge penale*, in *Studium iuris*, 2003, 2, p. 253 ss.; CADOPPI, *Orientamenti giurisprudenziali in tema di "ignorantia legis"*, in *Foro It.*, 1991, II, p. 415 ss.; ID., *La nuova configurazione dell'art. 5 c.p. ed i reati omissivi propri*, in STILE, (a cura di), *Responsabilità oggettiva e giudizio di colpevolezza*, Bologna, 1989; CARCANO, *L'adempimento dell'onere informativo necessario per rendere scusabile l'errore sulla legge penale*, in *Cass. Pen.*, 2008, 6, p. 2407 ss.; D'AMICO, *Art. 5*, in BIFULCO, CELOTTO, OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, I, Artt. 1-54, Torino, 2006; FLORA, *Commento all'art. 5*, in CRESPI, FORTI, ZUCCALÀ (a cura di), *Commentario breve al codice penale. Complemento giurisprudenziale*, IX Ed., Padova, 2008, p. 53 ss.; ID., voce *Errore*, in *Digesto delle Discipline Penalistiche*, IV, IV Ed., Torino, 1990, p. 255 ss.; GIUNTA, *Commento all'art. 5*, in T. Padovani (a cura di), *Codice penale*, IV Ed., Milano, 2007, p. 56 ss.; MANTOVANI F., *Ignorantia legis scusabile e inescusabile*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 1990, I, p. 379 ss.; PALAZZO, *Ignoranza della legge penale*, in *Digesto delle Discipline Penalistiche*, VI, IV Ed., Torino, 1992, p. 122 ss.; VASSALLI, *L'inevitabilità dell'ignoranza della legge penale come causa generale di esclusione della colpevolezza* (nota a Corte cost., 24 marzo 1988 n.364), in *Gcost*, 1988, p. 3 ss.

⁶³ In questi termini, CASAROLI, «Fallimento» e bancarotta: una convivenza difficile, ma obbligata, in BORSARI (a cura di), *Crisi dell'impresa, procedure concorsuali e diritto penale dell'insolvenza Aspetti problematici*, Padova, 2015, p. 316.

⁶⁴ CASAROLI, *op. e loc. cit.*

⁶⁵ CASAROLI, *op. cit.*, p. 317.

che distingue gli «elementi costitutivi» e le «condizioni di esistenza», tra cui vanno ricomprese le «condizioni di punibilità»: solo queste ultime escono certamente dall'oggetto dell'elemento psicologico, nonché sono estranee al momento consumativo del reato a cui si riferiscono, mentre le condizioni di esistenza presuppongono un reato perfetto, ma non consumato, che, dunque, integrano al verificarsi dell'evento-condizione. Da ciò, l'evento-condizione di punibilità, riferendosi ad un reato già consumato, determina solo la relativa incriminabilità ed hanno natura «processuale»⁶⁶.

Nella Relazione al Re che accompagna il Progetto del Codice penale, riferendosi all'art. 44 c.p., si legge che «le condizioni [obiettive di punibilità] rappresentano non già elementi dell'azione o dell'omissione, ma elementi del reato i quali, a giudizio del legislatore, non è necessario siano voluti dall'agente, per dar luogo alla punibilità»⁶⁷. Appare chiara l'intenzione del legislatore storico di considerare le condizioni come «elementi del reato», ma ritagliando per esse, come detto, una disciplina derogatoria *ad hoc* rispetto alle regole dettate dall'art. 43 c.p., in tema di elemento soggettivo.

Non si esclude, comunque, il nesso causale tra la condotta dell'agente e l'evento-condizione, ove si osservi che l'aggettivazione di «obiettiva» della condizione richiama implicitamente la definizione di cui all'art. 42, co. 3, c.p. (che definisce la «*responsabilità obiettiva*»), per cui si rifiuta il nesso psichico, ma non quello causale tra condotta ed evento-condizione. Da qui, la necessità, sempre nella prospettiva storica, di definire la regola per le «condizioni» quali «elementi del reato» e, dunque, appartenenti alla tipicità (secondo la prospettiva tripartita), che il legislatore, dettando l'art. 44 c.p., ha preteso di escludere dal fuoco del dolo.

Una regola restituita dalla lettura in chiave storica che, indubbiamente, va coordinata con il contesto costituzionale: la condizione, quale elemento del reato, che rende attuale l'offesa al bene giuridico tutelato, appartiene al fatto tipico, ma è estranea *ex lege* all'oggetto del dolo *ex art. 44 c.p.*, ma non al fuoco della colpevolezza.

Tale lettura, però, presterebbe il fianco alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 44 c.p., per contrasto con l'art. 27, co. 1 e 3, Cost. Per ovviare a tanto, in

⁶⁶ *Relazione del Ministro Guardasigilli Rocco sul progetto definitivo di un nuovo codice penale*, p.I, pag. 177, in *Codice penale illustrato con i lavori preparatori*, Roma, 1930, p. 131, nel descrivere la natura mista della querela, si afferma che «la querela accede a taluni reati per condizionarne la punibilità, essa non può essere altro che un elemento essenziale del reato; e in quanto, viceversa, esige l'osservanza di forme per essere fatta valere, essa ha valore strumentale in rapporto all'esercizio del diritto di punire, e s'inserisce nell'ordinamento giuridico processuale».

⁶⁷ *Relazione del Ministro Guardasigilli Rocco sul progetto definitivo di un nuovo codice penale*, n. 29, in *Codice penale illustrato con i lavori preparatori*, cit., p. 53.

manca di un intervento legislativo *ad hoc*, così come fatto per l'imputazione delle circostanze aggravanti *ex art.* 59, co. 2, c.p., si potrebbe suggerire una lettura conforme al canone costituzionale: l'art. 44 c.p., letteralmente, escluderebbe non il «dolo» nella sua interezza, ma solo la sua componente volitiva. Da ciò, la condizione, posta a margine del fatto tipico *stricto sensu*, dovrebbe essere investita dalla sola «rappresentazione» del suo eventuale verificarsi. L'incertezza, quale caratteristica descrittiva dell'evento-condizione, dunque, assumerebbe, in questa lettura, un significato soggettivo: un evento (futuro ed incerto per definizione) che il reo si rappresenta, ma potrebbe («*anche se...non voluto...*», recita l'art. 44 c.p.) non volere.

Pertanto, tornando al tema del contributo, l'oggetto della rappresentazione del reo istigante o agevolante è, dunque, l'evento-suicidio, come rischio e non certezza del suo verificarsi (trattandosi di un evento-condizione, per definizione, come detto, futuro ed incerto). L'ipotesi delittuosa, dunque, assumerebbe la natura di reato di pericolo (concreto), punibile solo ove si verifichi l'evento-condizione (suicidio), anche nella forma minima delle lesioni gravi o gravissime (tentativo di suicidio).

Una tale esegesi appare essere più coerente con la lettura applicativa nel nesso psichico tra agente e evento-condizione del delitto *de quo* che, come detto, per la sua consumazione, ritiene «indispensabile (...) la [sola] prefigurazione dell'evento come dipendente dalla propria condotta»⁶⁸.

Appare altresì essere coerente con l'esclusione del tentativo di istigazione o agevolazione *ex art.* 580 c.p.⁶⁹, poiché la soglia di rilevanza penale individuata dalla legge in corrispondenza della consumazione dell'evento meno grave, a parità di pena, rende chiaro che il carico di disvalore del fatto si appunta solo sulla condotta del reo, dovendosi diversamente dubitare della stessa legittimità costituzionale della punizione indifferente alle conseguenze più (suicidio) o meno (tentato suicidio) gravi del gesto autolesivo.

6. L'intervento «normativo-manipolativo» della Corte Costituzionale sull'art. 580 c.p. Le *rationes* del presidio pubblico sulla libertà di autodeterminazione

Un passaggio valoriale di influenza dell'autodeterminazione sulle scelte di fine vita è stato affrontato dalla Corte Costituzionale⁷⁰ per giustificare la rimodulazione

⁶⁸ *Supra*, nt. 57

⁶⁹ Cass. pen. sez. V, 23 novembre 2017, n. 57503. In dottrina, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., p. 47.

⁷⁰ Corte cost. 22 novembre 2019, n.242.

della fattispecie legale descritta dall'art. 580 c.p., dichiarandone l'illegittimità costituzionale nella parte in cui punisce l'aiuto al suicidio prestato al ricorrere di determinate condizioni, in presenza delle quali l'autodeterminazione individuale sarebbe sacrificata senza che ciò soddisfi altro interesse costituzionalmente rilevante; dall'altro lato, è stato precisato che ciò che giustifica, in linea generale, la perdurante compatibilità costituzionale dell'aiuto al suicidio è la tutela del diritto alla vita «soprattutto delle persone più vulnerabili», assumendo come finalità legittima della norma penale quella di «scongiorare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio subiscano interferenze di ogni genere»⁷¹.

Ad ogni modo, la lettura adeguatrice dell'incriminazione di cui all'art. 580 c.p., in linea con le indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo⁷², contiene l'efficacia scriminante della libertà personale di autodeterminazione, definendone i confini, al fine di scongiurare l'indebita alterazione dell'estrema volontà, anche solo con il conforto agevolativo altrui, come, del resto, si evince dalla considerazione che il suicidio non è illecito e, poi, la disposizione incrimina sia l'istigazione, che l'aiuto al suicidio, che hanno in comune la necessaria interazione di due volontà: quella del reo e quella del suicida. Da ciò, per la condotta di istigazione, l'interferenza sulla libertà di autodeterminazione del suicida è data dall'opera di persuasione, di rafforzamento o di convincimento dell'intenzione suicidaria, mentre, per la condotta di aiuto, l'alterazione interferente dell'altrui volontà è fornita dal conforto per la vittima della partecipazione di supporto dell'«ausiliatore». L'area di tutela penale del bene vita

⁷¹ Corte cost. 24 ottobre 2018, cit., § 6.

⁷² Nella giurisprudenza convenzionale, si segnalano Corte eur. dir. uomo, Sez. IV, 29 aprile 2002, *Pretty vs. Regno Unito*; Corte eur. dir. uomo, Sez. I, 20 gennaio 2011, *Haas vs. Svizzera*; Corte eur. dir. uomo, Sez. V, 12 luglio 2012, *Koch vs. Germania*; Corte eur. dir. uomo, Sez. II, 14 maggio 2013, *Gross vs. Svizzera*; Corte eur. dir. uomo, Gr. Ch., 25 giugno 2015, *Lambert vs. Francia*; da ultimo, Corte eur. dir. uomo, Sez. 3, 4 ottobre 2022, *Mortier vs. Belgio*. In breve, secondo la giurisprudenza convenzionale, il diritto al rispetto della vita privata, previsto dall'art.8 Convenzione EDU, riguarda anche la libertà di scelta di evitare «une fin de vie indigne et pénible», in base alla personale visione della propria esistenza. Tuttavia, tale libertà non costituisce un obbligo positivo di tutela, ma è da bilanciare con le esigenze prescritte espressamente dal capoverso della norma convenzionale suddetta, rientrando nel margine di apprezzamento di ciascun Stato dare maggiore rilievo alla tutela della vita anche nelle ipotesi *auto-aggressive*. A tal proposito, la Corte espressamente utilizza l'argomento *comparativo* per evidenziare il fondamento del margine d'apprezzamento statale, sottolineando che, nella maggioranza delle esperienze nazionali degli Stati membri del Consiglio d'Europa, «toutes les formes d'assistance au suicide font l'objet d'une interdiction stricte et sont érigées en infractions pénales». Nel caso in cui, però, lo Stato scelga di riconoscere tale libertà, allora, deve indicare, in maniera chiara e comprensibile, tutte le ipotesi in cui l'individuo può farsi assistere nel porre fine alla vita. Da ultimo, Corte eur. dir. uomo, Sez. V, 13 giugno 2024, *Karsai vs. Ungheria*.

risulta essere più circoscritto, dopo l'intervento della Corte Costituzionale, in relazione alla sola condotta agevolativa, andando a preservare la vulnerabilità volitiva⁷³.

Così si può spiegare l'esigenza di preservare il soggetto vulnerabile, rimettendo alle valutazioni pubbliche (e non a quelle dell'«ausiliatore») l'accertamento della volontà soggettiva del suicida e della situazione di fragile sofferenza che non interferisce, ma determina grandemente l'intenzione suicidaria: se la prima valutazione avrà ad oggetto l'accertamento della capacità di intendere e di volere del soggetto agente, al fine di escludere vizi che possano inficiarla, oltre alla mera funzione «notarile» di acquisizione dell'intenzione suicidaria; la seconda dovrà verificare il fragile movente suicidario, secondo criteri pubblici (d'ora in poi, 'fragilità oggettiva'), che, dunque, garantiscano l'oggettività del contesto in cui matura la volontà soggettiva, libera e autonoma, di fine vita.

6.1. - *La fragilità oggettiva ed i condizionamenti 'esogeni' nel contesto democratico*

Ora, si potrebbe obiettare che la volontà del suicida, raccolta dalla mano pubblica, è essenzialmente determinata dal contesto di fragilità oggettiva, che, dunque, interferisce sulla stessa scelta, tanto da non renderla libera e autonoma. Tuttavia, a tale ragionevole obiezione, potrebbe replicarsi osservando che ogni scelta è condizionata dal momento, dal contesto, dal passato vissuto o dal futuro sperato, ma anche dalle convinzioni personali. Non, per questo, si può affermare che quella scelta non sia libera e autonoma, poiché si tratta di condizionamenti 'esogeni' sintetizzabili dalla razionalità individuale⁷⁴. Altrimenti, quale scelta sarebbe effettivamente libera, ove questi condizionamenti fossero intesi come limitazioni della 'reale' intenzione? In fin dei conti, invertendo l'ordine dei fattori, si può dire che il contesto di fragilità oggettiva abilita la scelta lecita di fine vita, in un temperamento bilanciato degli interessi coinvolti: libertà di autodeterminazione e protezione della vulnerabilità. Dalla prospettiva del suicida-non vulnerabile, tuttavia, contenere la validità della sua volontà

⁷³ Ritengono che la norma conservi tuttora una finalità di tutela della vita umana in sé considerata, M. ROMANO, *Istigazione o aiuto al suicidio, omicidio del consenziente, eutanasia, dopo le pronunce della Corte costituzionale*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2019, p. 1793; in senso critico, in MANNA, *Esiste un diritto a morire? Riflessioni tra Corte Costituzionale italiana e Corte Costituzionale tedesca*, cit., p. 217 s. Per un interessante approfondimento sul significato penalistico del dolore o della sofferenza, ASTORINA MARINO, *Dolore*, in SCOLETTA-PERINI-SOTIS-MANNOZZI-TAVERRITI, *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, III, Milano, 2022, p. 1385 ss.

⁷⁴ KANEKLIN, *Dignità e percezione di sé*, in NAPOLI (a cura di), *La dignità*, Milano, 2011, p. 194, afferma che «ciascuno di noi è il suo sistema di relazioni, le sue nicchie ecologiche in cui si è sviluppato e quelle in cui vive. Lo dicono non solo in psicologia, ma oggi in modo più tangibile anche le neuroscienze mostrando come *il vivente sia costituito dalla unità corpo-mente-contesto microsociale* di lavoro e di vita».

in un contesto oggettivo e pubblico, predefinito, può essere intesa come un limite alla libertà di autodeterminazione che, dunque, non è assoluta, ma relativa. Ma l'assolutezza dell'autodeterminazione è un'illusione. Non si tratta più dei condizionamenti 'esogeni' di cui si è appena detto, ma di quelli derivanti dall'appartenenza dell'individuo o, meglio, della *persona*, nell'accezione latina, come soggetto di diritti, ad una società democratica, che, per amor di classificazione, si potrebbe definire 'condizionamento democratico'. Alcuna libertà è *ab soluta*, sciolta dal contesto sociale di appartenenza. Infatti, in un tale contesto, le libertà individuali sono contenute, non solo, dal rispetto delle libertà altrui – secondo la nota prospettiva di John Stuart Mill o quella rielaborata da Joel Feinberg⁷⁵ –, ma anche dai doveri solidaristici indicati dall'art. 2 Cost.⁷⁶. È, quindi, il rapporto di cittadinanza che consente il pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali, a cui necessariamente consegue la responsabilità verso la collettività, enunciata anche nei preamboli dei Patti del 1966 sui diritti civili e politici e sui diritti economici sociali e culturali.

Ecco, riannodando il filo del discorso, anche la libertà di autodeterminazione è certamente vincolata al contesto di appartenenza ('condizionamento democratico'), con la conseguenza che la consapevole scelta di fine vita può essere contenuta dal dovere solidaristico del rispetto della vulnerabilità altrui, nel senso che le regole pubbliche di accertamento della fragilità oggettiva garantiscono la tutela di situazioni di sofferenza momentanea o di debolezza transeunte che interferiscono, come normale condizionamento 'esogeno', sulla volontà suicidaria⁷⁷. Si pensi, a titolo esemplificativo, ad una situazione di tetraplegia improvvisa che modifica irreversibilmente le abitudini di vita, oppure all'invecchiamento con decadimento fisico, o ancora ad una mera

⁷⁵ FEINBERG, *Harm to others*, Oxford, 1984. Per un'attenta analisi della lettura feingerghiana, TINCANI, *L'harm principle – Il principio del danno*, in F. SCIACCA (a cura di), *L'individuo nella crisi dei diritti*, Genova, 2009, p. 45 ss.

⁷⁶ Ripreso letteralmente nella *Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms*, adottata dall'Assemblea generale nel 1998. In dottrina, OKEREKE, *The Protection of Human Rights in Africa and the African Charter on Human and Peoples' Rights: A Comparative Analysis with the European and American Systems*, in *Human Rights Quarterly*, 1984, p. 145 ss.

⁷⁷ FILANGIERI, *La scienza della legislazione*, cit., p. 386, riporta che «in un'antica città della Francia [Marsiglia] una singolare istituzione, che Valerio Massimo ci ha conservata. Una bevanda velenosa era sempre dalla pubblica amministrazione serbata per uso di coloro, che richiedevano ed ottenevano dal senato il permesso di uccidersi. Un preliminar giudizio di quest'augusta assemblea legittimava quest'atto, tutte le volte che veniva cagionato da motivi giusti e ragionevoli a' suoi occhi. Il timore di perdere la felicità, della quale di era in possesso, o il desiderio di porre un termine alle sciagure, che accompagnavano la vita, eran motivi ugualmente efficaci per indurre il senato a concedere la micidial bevanda».

delusione sentimentale o ad ogni altro turbamento personale apparentemente *sconvolgente*. Insomma, il controllo pubblico-democratico della fragilità oggettiva è presidio di garanzia di abusi individuali intollerabili, che non può essere rifiutato dal singolo in nome dell'affermazione della propria assoluta volontà. L'iperindividualismo è un rischio per la democrazia⁷⁸.

6.2. - *I criteri di qualificazione della fragilità oggettiva. I «trattamenti di sostegno vitale»: la prima lettura più restrittiva*

Affermata, dunque, la legittimità/necessità del presidio pubblico, saranno da stabilire i criteri di qualificazione della fragilità oggettiva che possano determinare la liceità della condotta agevolativa dell'altrui estremo gesto. La Corte Costituzionale, con la nota sentenza n.242 del 2019, nel dichiarare la parziale illegittimità dell'art. 580 c.p., ha escluso la rilevanza penale dell'aiuto al suicidio nella sola ipotesi di una patologia irreversibile trattata con sostegni vitali: così si definisce l'aspetto oggettivo della fragilità abilitante il gesto suicidario assistito. Poi, i giudici costituzionali vi innestano apparentemente una componente soggettiva: una tale malattia deve essere «fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che [la persona che ne è affetta] reputa intollerabili». Si ritiene, tuttavia, che tale componente afferisca piuttosto alla volontà consapevole espressa dal suicida; si tratta cioè del motivo endogeno giustificativo dell'intenzione suicidaria, quale personale razionale contrappeso alla fatale decisione. L'intollerabilità della sofferenza non può che essere un'espressione individuale, maturata nell'intimità delle proprie riflessioni. Essa, dunque, deve essere estranea al vaglio pubblico di oggettività della fragilità come contesto abilitante l'agevolazione della morte volontaria.

L'intervento 'legislativo' della Consulta ha quindi ritagliato un'area di liceità della morte volontaria assistita, attraverso una «connessione assiologica tra facoltà per il malato di richiedere l'interruzione di sostegni vitali in atto e accessibilità di trattamenti diretti a determinarne la morte»⁷⁹, spingendosi fino al punto di tratteggiare le modalità di accertamento della sussistenza di quelle condizioni e di individuare i

⁷⁸ Interessante catalogo dei cambiamenti epocali che incidono sul concetto di democrazia classica in MAGNOLI BOCCHI, *La democrazia è malata. Ecco una cura per evitare la deriva autoritaria*, in *Il Sole 24 ore*, 19 gennaio 2019. Nello stesso senso relativamente agli obblighi di rispetto della normativa anti-Covid 19, STEA, *Covid-19. Il divieto di allontanamento e la falsità esimente tra libertas, officium iuris e salus rei publicae, nota a GIP Reggio Emilia 27.1.2021*, in *Responsabilità medica – Diritto e pratica clinica*, 2, 2021, p. 167 ss.

⁷⁹ CORNACCHIA, *Il rifiuto delle cure tra autonomia e insidie*, cit., p. 34.

soggetti abilitati a tale accertamento. Va subito evidenziato – ma sul punto sarà necessario tornare – che la Corte riconosce l'estensibilità della disciplina prevista agli artt. 1 e 2 L. 219/2017 anche ai soggetti che, in presenza delle condizioni suddette, chiedono l'aiuto di terzi nel porre fine alla propria vita, affidando la verifica delle modalità di esecuzione e delle condizioni che rendono legittimo l'aiuto al suicidio alle strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale. «La delicatezza del valore in gioco richiede, inoltre, l'intervento di un organo collegiale terzo, munito delle adeguate competenze, il quale possa garantire la tutela delle situazioni di particolare vulnerabilità», che la Corte individua nei «comitati etici territorialmente competenti (...) quali organismi di consultazione e di riferimento per i problemi di natura etica che possano presentarsi nella pratica sanitaria»⁸⁰. Inoltre, i giudici delle leggi sottolineano che la declaratoria di incostituzionalità si limita ad escludere la punibilità dell'aiuto al suicidio, non prevedendo alcun obbligo di procedere in capo ai medici, che restano liberi di scegliere secondo la propria coscienza se esaudire o meno la richiesta del malato.

È evidente che l'accertamento pubblico del contesto legittimante l'agevolazione del gesto suicidario è prettamente di tipo medico, dovendosi accertare la sussistenza di una «patologia irreversibile trattata con sostegni vitali» che potrebbero essere interrotti legittimamente (L. 219/2017), a cui la Corte Costituzionale ha aggiunto la facoltà *accelerativa* del decorso successivo all'interruzione del presidio terapeutico, ritenuta dal paziente più dignitosa (in senso soggettivo)⁸¹, rispetto ad un'attesa agonica seppur breve.

Ora, è ovvio che l'intervento della Consulta ha descritto nuovamente il fatto tipico dell'aiuto al suicidio, restringendone l'alveo rispetto a quello storico, attraverso la definizione del contesto legittimante l'adesione all'opzione suicidaria espressa dal malato terminale (con effetto scriminante). A tal fine, la Corte ha utilizzato, in particolare, l'espressione «trattamenti di sostegno vitale», quali trattamenti indispensabili

⁸⁰ Corte cost., 22 novembre 2019, cit., § 5, evidenzia che tali comitati «sono, infatti, investiti di funzioni consultive intese a garantire la tutela dei diritti e dei valori della persona in confronto alle sperimentazioni cliniche di medicinali o, *amplius*, all'uso di questi ultimi e dei dispositivi medici (art. 12, comma 10, lettera c, del d.l. n. 158 del 2012; art. 1 del decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013, recante «Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici»); funzioni che coinvolgono specificamente la salvaguardia di soggetti vulnerabili e che si estendono anche al cosiddetto uso compassionevole di medicinali nei confronti di pazienti affetti da patologie per le quali non siano disponibili valide alternative terapeutiche (artt. 1 e 4 del decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017, recante «Disciplina dell'uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica»)».

⁸¹ L'accezione dell'espressione «dignità» afferisce alla «libertà di scelta»: PICO DELLA MIRANDOLA, *Oratio de hominis dignitate*, 46-47, trad. it. in F. BRAUSI, *Discorso sulla dignità dell'uomo*, Parma, 2007, p. 21 ss., sostiene che la dignità dell'uomo risiede nel poter fare di se stesso ciò che si vuole.

per il mantenimento in vita, facendo riferimento alla ventilazione, all'idratazione e all'alimentazione artificiali: l'interruzione dei quali «innesca un processo di indebolimento delle funzioni organiche il cui esito – non necessariamente rapido – è la morte»⁸². Si farebbe riferimento, dunque, ai trattamenti con apparecchi tecnologici che restringono l'ambito lecito dell'aiuto al suicidio, escludendo dal relativo spettro ulteriori presidi vitali clinico-assistenziali, o di somministrazione farmacologica, che, in molti casi, utilizzati simultaneamente, consentono la ottimizzazione di cure estremamente complesse in persone con malattie gravi, progressive ed a prognosi infausta, in tempi più o meno lunghi. Si pensi, ai malati oncologici.

Il riferimento ai trattamenti di sostegno vitale meccanici è effettuato dai giudici delle leggi in una parte descrittiva della motivazione (§ 2.3), richiamando l'ordinanza n. 207 del 2018, di cui espressamente intendono confermare le relative argomentazioni, ma sembrerebbe distinguendoli dalla più ampia nozione di «trattamenti sanitari», tanto da richiamare la previsione di cui all'art. 1, co. 5, L. 219/2017, al fine di evidenziare che i trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza, «[comprendono] espressamente nella relativa nozione anche i trattamenti di idratazione e nutrizione artificiale». Nel corpo della motivazione, poi, si segnalano espressioni quali «presidi di sostegno vitale», «trattamento di sostegno artificiale», «trattamenti di sostegno vitale», così confermandosi l'opzione che la Corte ha utilizzato l'espressione limitandola ai trattamenti sanitari artificiali o meccanici di sostegno vitale. Il dispositivo della sentenza conferma tale lettura, laddove si fa nuovamente riferimento ai «trattamenti di sostegno vitale». Insomma, nella sentenza del 2019, appare chiaro che la Corte Costituzionale abbia inteso riferirsi a situazioni cliniche estreme e ormai definitivamente compromesse, per le quali in un tempo indefinito sopravviene comunque la morte del paziente, evitabile soltanto mediante l'utilizzo di presidi medici artificiali.

È possibile una lettura così restrittiva dell'intervento «normativo» della Consulta? i trattamenti di sostegno vitale sono solo quelli meccanici di ventilazione, idratazione e alimentazione artificiali?

Sono gli interrogativi che sono stati posti dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito, all'indomani dell'importante decisione della Consulta, che ha portato all'ulteriore intervento «interpretativo-correttivo».

⁸² Corte cost., 22 novembre 2019, cit., § 2.3.

6.3. - La lettura estensiva dell'espressione «trattamenti di sostegno vitale» fornita dalle prime pronunce di merito

L'espressione «trattamento di sostegno vitale», utilizzata dalla Corte Costituzionale per indicare i contorni della fragilità oggettiva dell'agevolazione suicidaria lecita, ha una definizione medico-legale – seppur non largamente condivisa – più ampia rispetto a quella ipotizzata nel paragrafo precedente: infatti, nel 2015 una conferenza di consenso⁸³ ha stabilito che le «*Intensive Care Unit (ICU) Therapies*» sono «*many life-sustaining therapies (...) used in ICUs to save the lives of patients*» e includono «*CPR [ventilation and cardiac massage], endotracheal intubation, mechanical ventilation, vasopressor therapy, total parenteral nutrition, dialysis, blood products, antibiotics, and intravenous fluids*»⁸⁴. È evidente che si tratta di una nozione più estesa, non delimitata dall'implicita necessaria durata temporale della terapia che debilita la resilienza della persona alla sofferenza. È, dunque, un'espressione descrittiva del tipo lecito che offre la possibilità di un'interpretazione estensiva, peraltro, *pro libertate*, come emerso nella giurisprudenza di merito, all'indomani della suddetta pronuncia della Corte Costituzionale⁸⁵.

Così, la Corte d'Assise di Massa ha interpretato la dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale come «tutti quei trattamenti sanitari – sia di tipo farmaceutico, sia di tipo assistenziale medico o paramedico, sia infine con l'utilizzo di macchinari, compresi la nutrizione e l'idratazione artificiale – senza i quali si viene ad innescare nel malato “un processo di indebolimento delle funzioni organiche il cui esito – non necessariamente rapido – è la morte”»⁸⁶, facendovi rientrare, in particolare, l'«evacuazione manuale ed i trattamenti farmacologici altamente invasivi». Ad onor del vero, la Corte massese afferma di ricorrere all'analogia *in bonam partem*, ritenendo

⁸³ SPRUNG-TRUOG-CURTIS-JOYNT, e altri, *Seeking Worldwide Professional Consensus on the Principles of End-of-Life Care for the Critically Ill. The Consensus for Worldwide End-of-Life Practice for Patients in Intensive Care Units (WELPICUS) Study*, in *Am J Respir Crit Care Med*, 190, 8, 2015, p. 855 ss.; GRISTINA, *Astensione o sospensione dei trattamenti vitali: luci e ombre*, in *Responsabilità medica – Diritto e pratica clinica*, 2017, 2, p. 262; KIM, *Life-sustaining Treatment and Palliative Care in Patients with Liver Cirrhosis – Legal, Ethical, and Practical Issues*, in *Clinical and Molecular Hepatology*, 2017, 23: 115-122.

⁸⁴ SPRUNG-TRUOG-CURTIS-JOYNT, e altri, *Seeking Worldwide Professional Consensus on the Principles of End-of-Life Care for the Critically Ill*, cit., p. 859.

⁸⁵ La Corte delle leggi definisce l'intervento additivo sull'art.580 c.p. come previsione di una «causa di non punibilità» speciale, non estranea al sistema codicistico (si pensi all'art.384 c.p.), così abilitando la possibilità di un'interpretazione estensiva *pro libertate*. Sulla necessità di introdurre una *rule of lenity* anche per l'interpretazione normativa, CATERINI, *L'interpretazione favorevole come limite all'arbitrio giudiziale. Crisi della legalità e interpretazione creativa nel sistema postdemocratico dell'oligarchia giudiziaria*, in HELZEL-KATOLO (a cura di), *Autorità e crisi dei poteri*, Padova, 2012, p. 125.

⁸⁶ Ass. Massa, 2 settembre 2020, in *Riv. it. med. leg.*, 2021, 1, p. 247 ss.

che il requisito dei trattamenti di sostegno vitale è uno degli elementi costitutivi della scriminante introdotta dalla Corte Costituzionale, vietato – a dire dei giudici massesi – solo per le norme penali sfavorevoli al reo. È un’argomentazione dogmaticamente non convincente: i giudici massesi non applicando il «caso lecito» definito dalla Consulta ad uno «analogo», ma estendono la definizione di «trattamento di sostegno vitale», ricavabile dalla pronuncia della Consulta, fino a ricomprendervi presidi medici non espressamente indicati dai giudici delle leggi.

Più oltre si è spinta la Corte d’Assise d’Appello di Genova, secondo cui «il trattamento farmacologico era [per il malato] essenziale per la sopravvivenza, poiché se non lo avesse assunto si sarebbe fatalmente alterato il delicato equilibrio che gli permetteva di sopravvivere», concludendo che il suicida assistito era «certamente afflitto da una malattia irreversibile e vessato da dolori lancinanti, [oltre ad essere] sottoposto a trattamento terapeutico indispensabile per la sopravvivenza»⁸⁷. Qui, la Corte genovese sembrerebbe interpretare il presidio pubblico di accertamento del contesto legittimante la liceità dell’agevolazione suicidaria e, dunque, di valutazione della fragilità oggettiva, come delineato dalla Consulta, fino a farlo sovrapporre alla sola volontà autoreferenziale del suicida, facendo cadere ogni obbligo solidaristico, reclamando una dignità come affermazione della *mia* libertà, secondo l’impostazione etica dell’antropologia libertarista-sartriana⁸⁸.

Il presidio pubblico di accertamento della fragilità oggettiva, di contro, come già detto, è posto a garanzia degli individui vulnerabili come affermazione solidaristica della dignità inviolabile di *ogni* uomo, nel senso che l’esaltazione della volontà personale, in difetto di una fragilità oggettiva, può mettere in pericolo, non solo, gli individui con una volontà *debole*, facilmente suggestionabile, ma anche quei soggetti giuridicamente incapaci (minori, interdetti), le cui espressioni volitive sono affidate a terzi (medici, tutori, familiari). In questi casi, se l’opzione eutanasica fosse limitata ad una personale valutazione della dignità dell’esistenza umana, in difetto di un rigoroso accertamento della fragilità oggettiva⁸⁹, si rischierebbe un effetto distopico quale l’eutanasia medica per evitare al debole o all’incapace una vita indegnamente infelice, o per alleviare le sofferenze indirette dei familiari stessi, o ancor peggio, per escludere i costi pubblici di una terapia medica palliativa di un’esistenza ingrata o solo sfortunata.

⁸⁷ Ass. App. Genova, 28 aprile 2021, in *Quot. Giur.*, 2021, con nota di NEFELI GRIBAUDI, *Suicidio assistito: quando la vita è fonte di intollerabile dolore*.

⁸⁸ SARTRE, *L’existentialisme est un humanisme*, Parigi, 1945, trad. it. di F. Fergnani, *L’esistenzialismo è un umanesimo*, Milano, 1978.

⁸⁹ In difetto dei presupposti di applicabilità dell’art. 579 c.p., ovviamente.

Un'aberrazione intollerabile. Del resto, è il timore emerso nel Comitato Nazionale per la Bioetica, per cui la liceità della morte volontaria assistita può favorire «inevitabilmente un progressivo superamento dei limiti [indicati], come appare assolutamente evidente in quegli ordinamenti, che, avendo legalizzato il suicidio medicalmente assistito, l'hanno di fatto esteso indebitamente a minori, a soggetti psicologicamente e/o psichiatricamente fragili, agli anziani non autosufficienti, fornendo prove evidenti della difficoltà di porre un freno – una volta indebolito il principio del più rigido rispetto nei confronti della vita – al pendio scivoloso a favore di pratiche eutanasiche o comunque para-eutanasiche sempre più diffuse»⁹⁰.

7. Il parere del Comitato Nazionale per la Bioetica sulla nozione di trattamento di sostegno vitale. Il profilo *teleotechnebiocronologico* della fragilità oggettiva

Nel novembre 2023, il Comitato Etico Territoriale della Regione Umbria ha formulato apposito quesito al Comitato Nazionale per la Bioetica in merito ai criteri distintivi del trattamento sanitario ordinario rispetto a quello di sostegno vitale, che, come illustrato, condiziona la libertà scriminante di scelta di fine vita secondo l'indicazione fornita dalla Corte Costituzionale.

Con ampia maggioranza, il Comitato Nazionale ha, in breve, evidenziato che «i trattamenti ordinari sono orientati al miglioramento quali-quantitativo della sopravvivenza», «servendosi, quando necessario, di mezzi invasivi», ma avendo come «obiettivo la risoluzione o il controllo di un sintomo o di una malattia e la loro sospensione non determina necessariamente il decesso del paziente in tempi brevi». I trattamenti di sostegno vitale «sono orientati a mantenere in vita un paziente affetto da una condizione critica, con compromissione di organi la cui insufficienza grave comporta una morte immediata o prossima, quando le relative funzioni non siano supportate o interamente sostituite da mezzi adeguati». Il Comitato, poi, ha scrupolo di distinguere ulteriormente, con il chiaro fine di meglio definire i trattamenti condizionanti le scelte di fine-vita, dal punto di vista concettuale le «cure dei bisogni vitali», che, secondo il Comitato, «riguardano l'assistenza in attività quotidiane e la soddisfazione di necessità primarie che il paziente è incapace di soddisfare autonomamente, a causa di una

⁹⁰ COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, *Il CNB sul fine vita. Raccolta tematica 2001-2022*, Roma, 2023, p. 46

condizione temporanea o permanente», che potrebbero pretendere «interventi qualificati per offrire un'assistenza altamente personalizzata».

Il Comitato, poi, elabora tre criteri di selezione dei trattamenti di sostegno vitale, definiti nelle seguenti caratteristiche:

- a) *Finalità*: i trattamenti di sostegno vitale sono indirizzati alla risposta a condizioni che mettono a rischio la vita, in un arco di tempo breve o addirittura brevissimo (quando si tratta non di un semplice “sostegno”, ma di una vera e propria “sostituzione” di una funzione vitale che l'organismo è ormai del tutto incapace di assicurare autonomamente);
- b) *Intensità*: i trattamenti di sostegno vitale impiegano spesso tecnologie avanzate e procedure specialistiche, e possono implicare una forte invasività e continuità nel tempo. Non vanno confusi con un trattamento o un farmaco salvavita (per esempio l'adrenalina per lo *shock* anafilattico);
- c) *Sospensione*: la sospensione di un TSV provoca conseguenze fatali immediate o comunque rapide, in relazione al tipo di trattamento e alle condizioni cliniche del paziente.

Da ciò, il profilo distintivo dei trattamenti *de quibus* rispetto a quelli ordinari, secondo il Comitato Nazionale per la Bioetica, può definirsi in un'unica espressione come «*teleotechnobiocronologico*», che identifica le caratteristiche unitarie del trattamento descrivente il contesto di rilevanza della fragilità oggettiva, necessario per dare credito alla volontà scriminante dell'io assassino. Una tale stringente definizione è necessaria, non solo, per salvaguardare i soggetti più fragili e vulnerabili, ma anche per continuare a garantire «l'essenziale orientamento del Servizio Sanitario Nazionale verso le funzioni di cura»⁹¹. Insomma, secondo la maggioranza del Comitato, i trattamenti di sostegno vitale «costituiscono il presupposto e la preconditione per attuare la distinzione (...) tra situazioni in cui l'art. 580 cod. pen. affievolisce la sua portata applicativa, con la non punibilità dell'aiuto al suicidio, e situazioni in cui la norma penale si applica in tutta la sua portata, privilegiando la *ratio* che la ispira: la tutela della vita (propria e altrui) quale bene primario ed incompressibile».

Il Comitato, poi, evidenzia l'importanza di contenere l'interpretazione e conseguente applicazione dell'«area di non punibilità» delineata dalla pronuncia

⁹¹ Il Comitato, inoltre, evidenzia la necessità del coinvolgimento del paziente in un percorso di cure palliative, richiamando quanto perentoriamente indicato dalla Consulta, che selezione tali cure quale «pre-requisito della scelta, in seguito, di qualsiasi percorso alternativo da parte del paziente» poichè sarebbe paradossale «non punire l'aiuto al suicidio senza avere prima assicurato l'effettività del diritto alle cure palliative».

costituzionale, rischiando, diversamente di ampliarne i contorni «in contrasto con la necessità etica di tutelare la vita e la salute dei soggetti più deboli e vulnerabili, in coerenza con i principi di dignità umana e di solidarietà». Si tratta, dunque, di un elemento di contesto oggettivo che controbilancia la motivazione strettamente personale di ritenere «la propria malattia fonte di sofferenze psicologiche intollerabili». Un altro argomento è posto dal Comitato a sostegno della lettura restrittiva del «trattamento di sostegno vitale»: l'impossibilità di qualificare un «diritto» al suicidio, poiché tanto limiterebbe il valore della vita di ogni essere umano se questo fosse condizionato al solo riconoscimento del suo titolare. È evidente qui il richiamo della concezione kantiana del valore dell'umanità presente in ogni individuo, collegata ad una visione solidaristica del funzionamento della società democratica. Da ciò, i «trattamenti di sostegno vitale» vanno intesi solo come «trattamenti sostitutivi delle funzioni vitali (...) la cui sospensione sia seguita dalla morte in tempi brevi», da distinguere dai «trattamenti ordinari» e dalle «modalità di cura dei bisogni vitali della persona malata».

8. Il nuovo intervento di «interpretazione autentica» della Corte Costituzionale

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze⁹² deve valutare la richiesta di archiviazione avanzata dal magistrato del pubblico ministero in favore di tre persone che hanno aiutato un paziente affetto da sclerosi multipla di grado avanzato, in stato di quasi totale immobilità, ad accedere al suicidio assistito in una struttura privata svizzera. Il giudice monocratico, pur rilevando che il paziente si trovava in una condizione di acuta sofferenza, determinata da una patologia irreversibile e aveva formato la propria decisione in modo libero e consapevole, tuttavia, alla stregua delle condizioni poste dalla Consulta, non era tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, così non potendosi configurare il tipo lecito ricavato dalla manipolazione dell'art. 580 c.p. Così, il giudice fiorentino ha espresso alla Corte il dubbio di costituzionalità sul requisito della necessità del malato di essere «tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale», rispetto all'art. 3 Cost.

A tale scopo, il giudice monocratico, in primo luogo, ha argomentato che subordinare la liceità della condotta agevolativa alla dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale produce, in sostanza, «una irragionevole disparità di trattamento

⁹² Sull'ordinanza di remissione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze del 17 gennaio 2024, *ex multis*, LEOTTA, *L'aiuto del suicidio del malato tenuto in vita da un trattamento di sostegno vitale: l'art. 580 c.p. torna davanti alla Corte costituzionale*, in *Consulta Online*, 2, 2024, p. 692 ss.

rispetto a tutti gli altri pazienti che versino, essi pure, in situazioni di sofferenza soggettivamente vissute come intollerabili, per effetto di patologie parimenti irreversibili, ma non siano collegati a simili presidi, non potendo tali congegni essere sintomo di maggiore vulnerabilità o di superiore sofferenza. Da ciò, secondo il giudice fiorentino, il requisito del trattamento vitale preclude l'ausilio a chi comunque vive situazioni di estremo dolore fisico o psicologico, pur senza essere agganciato a una macchina.

A tali argomentazioni, qui appena riassunte, la Corte, in un chiaro passaggio 'emotivo' della decisione, fa emergere che la questione sottoposta al suo sindacato tocca corde delicate dell'esistenza e del modo di intendere la vita personale, così affermando di essere «pienamente consapevole della intensa sofferenza e prostrazione sperimentata da chi, affetto da anni da patologie degenerative del sistema nervoso, e giunto ormai a uno stato avanzato della malattia, associato alla quasi totale immobilità e conseguente dipendenza dall'assistenza di terze persone per le necessità più basilari della vita quotidiana, viva questa situazione come intollerabile». Tuttavia, tornando all'argomentazione più giuridica, ribadisce la necessità della condizione imposta dal precedente impugnato, poiché «il requisito della dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale» – che, afferma la Corte, «pure rappresenta un *unicum* nell'orizzonte comparato, come esattamente sottolineato da taluni *amici curiae*» – «svolge, in assenza di un intervento legislativo, un ruolo cardine nella logica della soluzione adottata»⁹³. Qui, i giudici delle leggi precisano ulteriormente il punto di vista da cui osservare la delicata questione in commento, ribadendo che la libertà di interrompere la propria vita è ammessa solo per i pazienti – capaci e consapevoli – che patiscano una sofferenza intollerabile causata da una malattia irreversibile e che dipendano da un trattamento di sostegno vitale a cui non può essere precluso «l'accesso al suicidio assistito [avendo] il diritto, loro riconosciuto dalla legge n. 219 del 2017 in conformità all'art. 32, comma 2, Cost., di decidere di porre fine alla propria vita, rifiutando il trattamento necessario ad assicurarne la sopravvivenza».

⁹³ Nella decisione in commento, la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale «più permissiva» europea: BverfG, 26 febbraio 2020, nelle cause riunite 2 BvR 2347/15, 2 BvR 2527/16, 2 BvR 2354/16, 2 BvR 1593/16, 2 BvR 1261/16, 2 BvR 651/16, §§ 208-213, per alcuni commenti, cfr. CANESTRARI, *Ferite dell'anima e corpi prigionieri. Suicidio e aiuto al suicidio nella prospettiva di un diritto liberale e solidale*, Bologna, 2021; BATTISTELLA, *Il Bundesverfassungsgericht dichiara incostituzionale la fattispecie penale di «favoreggiamento commerciale del suicidio» (§ 217 StGB): una lettura in parallelo con il "caso Cappato"*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2, 2020, p. 319 ss.; *Verfassungsgerichtshof*, 11 dicembre 2020, in causa G 139/2019-71, §§ 73 e 74, per alcuni commenti, cfr. BATTISTELLA, *Il reato di aiuto al suicidio al vaglio della Corte costituzionale austriaca*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2, 2021, p. 315-325; *Tribunal Constitucional*, 22 marzo 2023, in causa 4057/2021, 73-78, per un commento, cfr. ADAMO, *L'aiuto a morire nell'ordinamento spagnolo e definizione del contesto eutanasico*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 3, 2021, p. 201 ss.

Tale argomentazione è ricavata dall'art. 2 L. 219/2017, secondo cui il paziente, *con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte*, non solo, non può subire *trattamenti inutili o sproporzionati*, ma può rifiutare la *sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore*, sempre se *in presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari*. Il contesto oggettivo definito dalla norma in commento (attraverso il criterio dell'*imminenza* dell'evento morte e quello della *refrattarietà* da qualsiasi trattamento sanitario) è l'*humus* in cui la Corte innesta la libertà di accesso al suicidio medicalmente assistito, ricavando la condizione da esso desunta del «trattamento di sostegno vitale», la cui mancanza determina la morte a breve termine del paziente, che, in un certo senso, condensa in sé, in un'unità di significato, il contesto abilitativo dell'autodeterminazione suicidaria definito dal legislatore del 2017.

L'importanza cruciale di un tale contesto oggettivo e, dunque, del «trattamento di sostegno vitale» appare necessaria, secondo la Corte, onde evitare «la possibilità che, in presenza di una legislazione permissiva non accompagnata dalle necessarie garanzie sostanziali e procedurali, si crei una “pressione sociale indiretta” su altre persone malate o semplicemente anziane e sole, le quali potrebbero convincersi di essere divenute ormai un peso per i propri familiari e per l'intera società, e di decidere così di farsi anzitempo da parte».

Tanto evidenziato, i giudici delle leggi si soffermano sulla definizione del «trattamento di sostegno vitale» – oggetto sostanziale dell'impugnazione incidentale – precisandone il senso e l'ampiezza, che, come visto, è stato già oggetto di applicazioni più estensive, rispetto all'alveo delineato da una lettura più rigorosa dei riferimenti ricavabili dalla pronuncia del 2019.

I giudici delle leggi, sul punto, adottano una sorta di pronuncia di *interpretazione autentica*, rivolgendosi alle autorità pubbliche (amministrative e giudiziarie) che devono dare attuazione alla richiesta del paziente che si trova nelle condizioni delineate e sopra descritte. Per la Corte, la condizione *de qua* «deve essere interpretata, dal Servizio sanitario nazionale e dai giudici comuni, in conformità alla *ratio*» fondamentale della decisione del 2019: se «il paziente ha il diritto fondamentale di rifiutare ogni trattamento sanitario praticato sul proprio corpo, indipendentemente dal suo grado di complessità tecnica e di invasività», vanno incluse in questo ambito anche «quelle procedure che sono normalmente compiute da personale sanitario, e la cui esecuzione richiede certo particolari competenze oggetto di specifica formazione professionale, ma che potrebbero essere apprese da familiari o “caregivers” che si facciano carico dell'assistenza del paziente». Così, anche «l'evacuazione manuale dell'intestino del paziente, l'inserimento di cateteri urinari o l'aspirazione del muco dalle vie bronchiali» – ma non si tratta certo di un elenco

esaustivo – sono da ritenere, in sostanza, quali azioni «necessarie ad assicurare l'espletamento di funzioni vitali del paziente, al punto che la loro omissione o interruzione determinerebbe prevedibilmente la morte (...) in un breve lasso di tempo» e, pertanto, «dovranno certamente essere considerate quali trattamenti di sostegno vitale»⁹⁴.

9. Dignità, diritto e desiderio nel *modus moriendi*

Alcune considerazioni ricavabili dalle decisioni appena commentate.

Esiste apparentemente un limite oltre il quale la valutazione sul modo di vivere apparterrebbe unicamente all'individuo. Sarebbe dunque possibile tracciare un confine tra la dignità individuale socialmente inalienabile, intangibile ed indisponibile, e quella assolutamente intima, propria della sfera personalissima, palpabile e fruibile, dell'io. Tale linea di demarcazione sarebbe posta lì dove il pubblico accerta un *modus vivendi* caratterizzato da sofferenze intollerabili e da una o più funzioni vitali artificialmente supportate o sostituite. Non si ritiene che quella linea di confine segni una distinzione tra una vita degna ed una indegna, che porterebbe inevitabilmente con sé il dover considerare l'illiceità (quantomeno etica) del suicidio se realizzato in un contesto estraneo a quanto definito dalle pronunce costituzionali commentate o, peggio, considerare indegno l'individuo sofferente, socialmente indifferente.

⁹⁴ Il 14 marzo 2025 è stata promulgata la legge della Regione Toscana n. 16/2025, recante “*Modalità organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024*” che, per prima in Italia, disciplina le modalità organizzative per l'accesso alle procedure di suicidio medicalmente assistito. Per un primo commento, LO CALZO, *La legge n. 16/2025 della Regione Toscana sulla procedura di accesso al suicidio medicalmente assistito, tra inerzia del legislatore statale e assetto delle competenze legislative regionali. Osservazioni a prima lettura*, in *Questione Giustizia*, 15.3.2025. Sul dibattito relativo alla possibilità delle Regioni di intervenire in materia, NACCI, *Il contributo delle Regioni alla garanzia di una morte dignitosa. Note a margine di due iniziative legislative regionali in tema di suicidio medicalmente assistito*, in *Rivista Gruppo di Pisa*, n. 1, 2023, p. 93 ss.; RAZZANO, *Le proposte di leggi regionali sull'aiuto al suicidio, i rilievi dell'Avvocatura Generale dello Stato, le forzature del Tribunale di Trieste e della commissione nominata dall'azienda sanitaria*, in *Consulta online*, n. 1, 2024, p. 75; CANDIDO, *Il “fine vita” tra Stato e Regioni*, in *Consulta online*, n. 3, 2024, p. 992; ROSSI, *Le regioni di fronte all'inerzia del legislatore statale nella disciplina del suicidio assistito: un'ipotesi di «chiamata in sussidiarietà invertita»?*, in AMATO, BASSANINI, MACCIOTTA (a cura di), *Regioni sì, ma non così*, Bologna, 2025, p. 236 ss.; BIANCHI L., *Sulla competenza legislativa regionale in materia di fine vita*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2, 2024, p. 150 ss. In data 9 maggio 2025, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha deliberato di impugnare la legge toscana suddetta, in quanto, nella sua interezza, esulerebbe in via assoluta dalle competenze regionali e lederebbe le competenze esclusive dello Stato in materia di ordinamento civile e penale e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché il riparto di competenze in materia di tutela della salute e della ricerca scientifica e tecnologica, violando l'art. 117, co. 2, lettere l) e m), e co. 3, Cost.

Invece, il suicidio è giuridicamente neutrale, rappresentando l'esercizio di una libertà solitaria, seppur tollerata. Non può essere istigato, né agevolato, poiché non sarebbe più una scelta assolutamente individuale. Tuttavia, una volta consapevolmente deliberata, tale scelta può essere assistita medicalmente in luogo o in sostituzione del trattamento di sostegno vitale rifiutato che supporta l'individuo sofferente nell'ultimo segmento vitale. Pertanto, ribaltando la prospettiva, è preferibile considerare l'agevolazione lecita al suicidio altrui come un modo di affermazione sociale della dignità della persona umana o, se si vuole, della stessa umanità insita nell'individuo. In altri termini, sembrerebbe potersi affermare che quel *modus vivendi* – intollerabilmente sofferente e privato di una o più capacità umane (per dirla con Martha Nussbaum⁹⁵) – possa conservare dignità solo nella morte volontaria.

È una lettura dell'intervento chirurgico della Consulta sull'art. 580 c.p. che potrebbe suscitare delle perplessità, poiché stigmatizza ciò che si vorrebbe evitare: la persuasione sociale che un contesto di malattia con sofferenze intollerabili e con funzioni vitali sostituite artificialmente descriva un *modus vivendi* che mortifica la dignità umana (almeno dal punto di vista sociale o obiettivo) ed abilita la morte volontaria come gesto socialmente tollerato. La tutela degli individui vulnerabili che giustifica, secondo la Consulta, le valutazioni rigorose sulla fragilità oggettiva abilitante il suicidio assistito, in fin dei conti, di fatto, dimentica la vulnerabilità cosciente dell'individuo sofferente, a cui affida l'estrema stima di una dignità soggettiva nel proprio *modus moriendi*, purché tale scelta sia libera, consapevole e volontaria⁹⁶.

Anche questa lettura può destare perplessità, ma, alla fine, è conseguenza di una scelta che, come ogni scelta, comporta una o più rinunce: abilitare la volontà sul fine vita dell'individuo consapevole, limitandola, contestualmente, all'accertamento di una fragilità oggettiva, così come si è definita in questo contributo, significa aver già rinunciato ad una visione solidaristica della società umana per deviare verso una concezione egocentrica, in cui ogni valore ruota intorno all'io.

Non è un effetto diretto o immediato delle decisioni costituzionali esaminate,

⁹⁵ Sulla filosofia di M. C. Nussbaum, da ultimo, ABBATE, *Il futuro della dignità. Un percorso nell'etica di Martha C. Nussbaum*, Roma, 2024.

⁹⁶ Corte cost. 22 novembre 2019, cit., § 2.3 si legge: «...Quanto, poi, all'esigenza di proteggere le persone più vulnerabili, è ben vero che i malati irreversibili esposti a gravi sofferenze appartengono solitamente a tale categoria di soggetti. Ma è anche agevole osservare che, se chi è mantenuto in vita da un trattamento di sostegno artificiale è considerato dall'ordinamento in grado, a certe condizioni, di prendere la decisione di porre termine alla propria esistenza tramite l'interruzione di tale trattamento, non si vede la ragione per la quale la stessa persona, a determinate condizioni, non possa ugualmente decidere di concludere la propria esistenza con l'aiuto di altri».

ma semmai queste sono conseguenza di una prospettiva teoretica che origina dalla proclamazione della morte di Dio⁹⁷ e dell'avvento del *Übermensch*, con la celebrazione del potere della volontà⁹⁸, a cui fa seguito una concezione libertarista della dignità come fondamento dei diritti inalienabili, a sua volta, subordinata alla volontà autoreferenziale⁹⁹. È dunque in questa logica iperindividualista che si moltiplicano le rivendicazioni di nuovi 'diritti', proprio perché ciò che ha vera dignità – in questa prospettiva – è la *mia* libertà di scelta. Così si spezzano i legami solidaristici garantiti

⁹⁷ DOSTOEVSKIJ, *I fratelli Karamazov*, Milano, 1979, II, pp. 619, 623, 680-681: «-Che io rimpianga Dio? La chimica, fratello, la chimica! Non c'è niente da fare, Vostra Reverenza, fatevi in là, passa la chimica! E Rakitin non ama Dio, oh, no! È il punto debole di tutti costoro! Ma lo nascondono. Menti-scono. Fingono. "Ebbene, esporrai queste cose nelle tue critiche?" gli domandò. – "Parlar chiaro non mi lasceranno", dice ridendo. – "Ma allora, domando, che sarà dell'uomo? Senza Dio e senza vita futura? Tutto è permesso dunque, tutto è lecito?"

[...]

Secondo me, non c'è nulla da distruggere, fuorché l'idea di Dio nell'umanità; ecco di dove occorre cominciare! È di qui, di qui che si deve partire, o ciechi, che non capite nulla! Una volta che l'umanità intera abbia rinnegato Dio (e io credo che tale epoca, a somiglianza delle epoche geologiche, verrà un giorno), tutta la vecchia concezione cadrà da sé, senza bisogno di antropofagia, e soprattutto cadrà la vecchia morale, e tutto si rinnoverà. Gli uomini si uniranno per prendere alla vita tutto ciò che essa può dare, ma unicamente per la gioia e la felicità di questo mondo. L'uomo si esalterà in un orgoglio divino, titanico, e apparirà l'uomo-dio. Trionfando senza posa e senza limiti della natura, mercé la sua volontà e la sua scienza, l'uomo per ciò solo proverà ad ogni istante un godimento così alto da tenere per lui il posto di tutte le vecchie speranze di gioie celesti. Ognuno saprà di essere per intero mortale, senza resurrezione possibile, e accoglierà la morte con tranquilla fierezza, come un dio. Per fierezza comprenderà di non dover mormorare perché la vita è solo un attimo, e amerà il fratello suo senza ricompensa. L'amore non riempirà che un attimo di vita, ma la stessa consapevolezza di questa sua fugacità ne rinforzerà altrettanto l'ardore quanto prima esso si disperdeva nelle speranze di un amore d'oltre tomba e infinito...", e via di questo passo. Delizioso!

Ivàn se ne stava seduto, tappandosi gli orecchi con le mani e guardando a terra, ma prese a tremare in tutto il corpo. L'ospite proseguì.

– La questione, diceva il mio giovane pensatore, ora sta in questo: è possibile che una simile epoca abbia un giorno a spuntare? Se spunterà, tutto sarà deciso e l'umanità si darà il suo assetto definitivo. Ma siccome, data l'inveterata stoltezza umana, a tale assetto non si verrà nemmeno in un migliaio d'anni, così a chiunque già oggi abbia coscienza della verità è lecito regolarsi come più gli fa comodo, in base ai nuovi principi. In questo senso "tutto gli è permesso". Non basta: se anche quell'epoca non dovesse venir mai, poiché a ogni modo Dio e l'immortalità non esistono, all'uomo nuovo è lecito diventare un uomo-dio (dovesse pur esser l'unico al mondo) e poi, s'intende, nella sua nuova qualità, scavalcare a cuor leggero tutte le vecchie barriere morali dell'uomo-schiavo, se sarà necessario. Per Dio non c'è legge! Ovunque Iddio si metta, quello è il suo posto! Ovunque io mi metta, quello diventa subito il primo posto... "tutto è lecito" e basta!.

⁹⁸ Nietzsche rifiuta di concepire l'etica in termini soltanto proibitivi e mette di nuovo al suo centro il problema dell'autorealizzazione e della felicità, ovvero il compito di «diventare quel che si è».

⁹⁹ GLENDON, *La visione dignitaria dei diritti sotto assalto*, in ANTONINI (a cura di), *Il traffico dei diritti insaziabili*, Soveria Mannelli, 2007, pp. 59-80.

dalla società democratica. Ad onor del vero, sul punto, la Corte Costituzionale è prudente, quasi avvertisse questa pressione contemporanea che si contrappone al ruolo ad essa affidato di tutela dell'equilibrio democratico nel cui tessuto si collocano i diritti per gli uni a cui corrispondono gli obblighi per gli altri, oppure l'incisione condivisa di valori. Le pronunce costituzionali hanno comunque rotto l'argine dando credito sociale al *desiderio* che non è altro che una possibilità, un'opzione, un auspicio della volontà personale, facendolo percepire come un *nuovo* diritto di dominare il commiato dalla vita. Infatti, se è vero che la Consulta abbia espressamente escluso la possibilità di qualificare nell'ordinamento un «diritto a morire» o un «diritto al suicidio assistito», è anche vero, però, che ha abilitato un dovere (*rectius*, un obbligo)¹⁰⁰ delle istituzioni a fornire l'assistenza al malato terminale consapevole delle conseguenze dell'interruzione del trattamento di sostegno vitale. Insomma, la sofferenza intollerabile sarebbe una malattia curabile con un farmaco letale. *Ergo*, la morte volontaria nel contesto di fragilità oggettiva è paradossalmente un'opzione terapeutica esistenzialista¹⁰¹, alternativa alla *sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore*. Questo sembrerebbe, dunque, l'esito dell'impropria connessione assiologica tra la facoltà per il malato di richiedere l'interruzione di sostegni vitali in atto, colta dall'alveo della dignità cercata dagli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali palliativi¹⁰², e l'accessibilità di trattamenti diretti a determinarne la morte, propria di un contesto del tutto differente, in cui non si tratta più di curare, ma di

¹⁰⁰ Effettivamente, i giudici costituzionali non fanno mai riferimento ad un «obbligo»: tuttavia, se le strutture sanitarie pubbliche devono «garantire» l'esercizio dell'opzione suicidaria dell'individuo, va da sé che l'unico modo per «assicurarlo» è dare seguito alla richiesta. È agevole identificare in ciò un rapporto obbligatorio tra *creditore* della prestazione (malato terminale con sostegno vitale, libero e consapevole) e *debitore* della stessa (struttura sanitaria pubblica). Certo, la Consulta precisa (§ 6) che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 580 c.p.c. «si limita a escludere la punibilità dell'aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici. Resta affidato, pertanto, alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato». Come tutte le questioni etiche, è corretto il rispetto dell'obiezione di coscienza, ma, in un ordinamento laico, è indubbio che le strutture pubbliche debbano garantire la «prestazione».

¹⁰¹ SARTRE, *L'existentialisme est un humanisme*, cit., pp. 50-51: «L'uomo, secondo la concezione esistenzialistica, non è definibile in quanto all'inizio non è niente. Sarà solo in seguito, e sarà quale si sarà fatto. Così non c'è una natura umana, poiché non c'è un Dio che la concepisca. L'uomo è soltanto, non solo quale si concepisce, ma quale si vuole, e precisamente quale si concepisce dopo l'esistenza e quale si vuole dopo questo slancio verso l'esistere: l'uomo non è altro ciò che si fa. Questo è il principio primo dell'esistenzialismo».

¹⁰² Art. 2, co. 1, lett. a), L. 15 marzo 2010 n.38 «*Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore*», entrata in vigore il 3 aprile 2010, per cui le «*cure palliative*» sono «*l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici*».

porre fine ad un'esistenza soggettivamente ritenuta indegna di essere vissuta.

Nessuno può dubitare che appartenga alla sfera inalienabile della persona il diritto ad una morte dignitosa, come un passaggio impercettibile di *status*, senza sofferenze fisiche e psichiche, così come espressamente indicato dall'art. 1 L. 38/2010, che, non solo, designa la finalità delle cure palliative al *rispetto della dignità e dell'autonomia della persona umana*, ma, inoltre, indica tra i principi guida che devono ispirare le attività delle strutture sanitarie a questo scopo dedicate quelli di *tutela della dignità e dell'autonomia del malato, senza alcuna discriminazione* e di *tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine*.

Per garantire, dunque, il diritto ad una morte dignitosa non sarebbero sufficienti le cure palliative fino alla sedazione *profonda continua in associazione con la terapia del dolore*, come già previsto dall'art.2 L. 219/2017 ? può essere un'alternativa dignitosa il farmaco letale?

Da questa prospettiva appare più chiaro il carattere fortemente libertarista della scelta suicidaria, rispetto a quello indiscutibilmente solidaristico dell'opzione di cura che rispetta l'assetto fondamentale di una società democratica e solidale.

Poi, non può mancare il dubbio del vantaggio finanziario per l'economia pubblica nell'interrompere i trattamenti di sostegno vitale, in favore del farmaco letale, che, quantomeno, crea una pressione sociale sul malato irreversibile tale da compromettere la stessa libertà della volontà suicidaria¹⁰³.

10. Epilogo. Il valore del tempo per l'io contemporaneo

Il percorso tracciato in queste pagine ha cercato di far emergere che il dibattito sulle scelte di fine vita utilizza argomenti circolarmente, tentando di confrontarsi apertamente con la morte, non quella improvvisa, naturale, tuttavia sempre vissuta come una «rottura intollerabile» con il contesto familiare e sociale, ma quella volontaria, cercata e raggiunta da sé. Attualmente, in questa parte del mondo, nessuno dubita che il suicidio 'non sia un illecito punibile'; forse, ancora oggi, qualcuno esita a

¹⁰³ Potrebbe essere confuso con l'aspetto negativo del condizionamento democratico che più sopra si è utilizzato per giustificare le limitazioni alle libertà di scelta del cittadino. Tuttavia, non è corretto. Qui si tratta di un condizionamento della libertà di scelta dettato dalla pressione dell'opinione pubblica, con nessun tratto solidaristico che, invece, definisce il rapporto democratico basato sulla cittadinanza. L'assoluta libertà di scelta, voluta dall'iperindividualismo, scioglie i legami solidaristici e l'individuo, come diceva Filangieri, «è un esule», «non è né più cittadino, né suddito; egli non è più sotto la protezione delle leggi, né sotto il loro impero», in balia dell'opinione pubblica.

definirlo 'lecito'. Di certo, il mortale gesto contro se stessi deve essere espressione anche di una volontà solitaria, maturata nell'intimità individuale; non è, infatti, ammessa la partecipazione autorale consentita, o persuasiva o solo agevolativa dell'altrui suicidio, perché a nessuno è consentito «uccidere». Fatta eccezione, ma solo in relazione alla condotta agevolativa, per il suicida sofferente di una malattia terminale con sostegni vitali che ne garantiscano la sopravvivenza, che, tuttavia, esprima, consapevolmente e liberamente, la propria volontà di morire subito, con l'aiuto di un supporto medico. In questo caso, l'«ausiliatore» non sarà punibile ai sensi dell'art.580 c.p.

Dopo diversi secoli in cui la discussione sul suicidio ha ignorato le motivazioni interiori dell'io assassino, la decisione 'legislativa' della Consulta, a cui ha fatto seguito quella 'di interpretazione autentica', ha dato rilievo alla volontà individuale giustificata dalla personale intollerabilità delle sofferenze patite, definendo un luogo in cui il *modus vivendi* è appannaggio esclusivo dell'io, laddove è sciolto ogni condizionamento democratico secondo una prospettiva libertarista ed esistenzialista in cui l'io è un esule libero di scegliere il proprio *modus moriendi*.

Questo spazio ristretto di malattia terminale che contiene l'agevolazione della volontà suicidaria, è utile presidio di garanzia solidaristica delle scelte di fine vita, secondo una prospettiva più kantiana, nel senso che il limite alla volontà personale del condizionamento democratico deve essere accettato come un dovere verso l'umanità: l'accertamento pubblico della fragilità oggettiva, anche nei limiti della lettura meno restrittiva – ammessa dalla sentenza n. 135 – dell'irreversibilità della malattia sofferta, protegge la vulnerabilità di scelte suicidarie incompatibili con il senso di umanità solidale.

In un futuro sempre più prossimo potrà essere fornita una diagnosi predittiva – magari da un medico-robot – di una malattia che sorgerà da lì a qualche anno, con esiti letali per il paziente e, sulla base delle conoscenze mediche dell'epoca della diagnosi, non evitabile il declino mortale¹⁰⁴. L'accesso alla medicina predittiva avrà indubbi vantaggi per la salute umana¹⁰⁵, ma sarà necessario, sin da ora, riflettere sugli esiti infausti.

Oggi, è più realistico pensare ad una diagnosi precoce, i cui effetti sull'esistenza del paziente sarebbero identici a quelli della diagnosi predittiva, ma con una prospettiva temporale più breve. Potrebbe questo paziente ritenere intollerabile la sofferenza o l'angoscia che una tale diagnosi pone nella sua vita? potrebbe ritenere inaccettabile

¹⁰⁴ Sul rapporto medico-paziente e sui pericoli della corretta formazione del consenso, CORNACCHIA, *Il rifiuto delle cure tra autonomia e insidie*, cit., p. 51 ss.

¹⁰⁵ BOCCIA-AGODI-MAZZUCCO-VITALE, *Medicina predittiva: genetica di popolazione in sanità pubblica*, in VITALE-ZAGRA, *Igiene, epidemiologia e organizzazione sanitaria*, Amsterdam, 2012, Cap. 13, p. 1 ss.

una tale *pena* tanto da considerare non degna la vita di essere vissuta? potrebbe ritenere di rifiutare inutili terapie mediche e scegliere una morte (per lui) più dignitosa?

Sono gli interrogativi a cui sarà necessario dare risposta – in un (prossimo) futuro –, non risolti dall'ultima decisione della Consulta che, seppur ha sciolto un problema interpretativo di grande spessore, ne ha aggiunto contemporaneamente un altro: cosa significa pretendere che la morte del paziente deve essere prevedibile «in un breve lasso di tempo», o evocare il diritto del paziente di esporsi comunque «a un rischio prossimo di morte»?

Verrà in gioco sempre di più la concezione del tempo per l'uomo contemporaneo. Nella realtà del *non-luogo* delle reti telematiche, nell'era della globalizzazione¹⁰⁶ con la sua deterritorializzazione¹⁰⁷, la velocità della comunicazione e delle immagini è certamente aumentata esponenzialmente, con l'effetto di «orientare gli altri sistemi»¹⁰⁸ e di contrarre il tempo nell'*eterno presente*, «nell'assolutezza della momentaneità»¹⁰⁹, senza, dunque, passato e futuro, così traducendosi nella cancellazione del tempo, in una prospettiva spazio-temporale segnata dalla contingenza nel presente. La velocità rallenta il tempo fino a renderlo superfluo. È una legge fisica osservata da Einstein dentro le equazioni dell'elettromagnetismo di Maxwell¹¹⁰ e dopo gli studi sulla misurazione della velocità della luce di Galileo e dell'astronomo danese Ole Christensen Romer (1644-1710), nonché gli esperimenti di Armand Hippolyte Fizeau (1819-1896), Léon Foucault (1819-1868), Albert Abraham Michelson (1852-1931) e Williams Morley (1838-1923)¹¹¹. Nelle equazioni di Newton, il tempo è presente, mentre nella fisica di oggi esso sparisce.

La spiegazione scientifica contemporanea, portata all'estremo, annichilisce ogni realtà: non solo, cancellazione del tempo, ma anche, come detto, estinzione della concezione dell'essere umano consegnata dall'umanesimo, così transitando in una nuova

¹⁰⁶ Per tutti, BECK, *Che cos'è la globalizzazione. Rischi e prospettive della società planetaria*, Roma, 1999; BAUMAN, *Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone*, Roma-Bari, 2008.

¹⁰⁷ BADIE, *La fine dei territori. Saggio sul disordine internazionale e sulla utilità sociale del rispetto*, Trieste, 1996, p. 33 ss.; IRTI, *Norma e luoghi. Problemi del geo-diritto*, Roma-Bari, 2001, p. 65 ss.; GROSSI, *Globalizzazione, diritti, scienza giuridica*, in *Foro It.*, 2002, V, p. 152 ss.; BALDASSARRE, *Globalizzazione contro democrazia*, Roma-Bari, 2002; GALGANO, *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Bologna, 2005, p. 30 ss.; DELLA CANANEA, *Al di là dei confini statuali. Principi generali del diritto pubblico globale*, Bologna, 2009; FERRARESE, *Globalizzazione giuridica*, in *Enc. Dir.*, Annali, IV, Milano, 2011, p. 561 ss.

¹⁰⁸ ROMANO, *Filosofia del diritto e possibilità*, in F. D'Agostino (a cura di), *Ontologia e fenomenologia del giuridico. Studi in onore di Sergio Cotta*, Torino, 1995, p. 197. Cfr. AVITABILE, *La funzione del mercato nel diritto. Economia e giustizia in Luhmann*, Torino, 1999; HABERMAS, *La costellazione post-nazionale*, Milano, 1999.

¹⁰⁹ ROMANO, *Filosofia del diritto*, cit., p. 198.

¹¹⁰ EINSTEIN, *Zur Elektrodynamik bewegter Körper*, in *Annalen der Physik*, 17, 1905, trad.it. E. Saggiario, in *Opere scelte*, Torino, 1988, pp. 148-177.

¹¹¹ ROVELLI, *L'ordine del tempo*, Milano, 2017, p. 41.

fase che è stata definita del postumanesimo, in cui si assiste ad un processo di ibridazione tra intelligenza dell'uomo ed intelligenza artificiale per cui *sensi* dell'uomo e *sensori* delle macchine si co-appartengono in un *continuum* che vede l'uomo limitarsi ad una corporeità di *superficie* e allo stesso tempo *superficiale* come interfaccia informativa¹¹². «L'uomo del postumanesimo diviene uno scenario vitale, ma desoggettivato dove intersecano molti canali di informazione, tutti qualificati come uniti da un nuovo ordine di tempo, il tempo asservito alla velocità di calcolare, anticipare le diverse scansioni delle molte operazioni che le tecnoscienze concretizzano nella combinatoria crescente tra biologia e informatica»¹¹³. Nella teoria einsteiniana, il tempo è relativo in riferimento alla costante della velocità della luce. Nella visione postumanistica, la velocità della comunicazione e delle immagini si traduce in velocità dell'informazione o della percezione delle cose, senza vincoli spaziali, grazie alle reti telematiche, sicché l'essere umano è in movimento accelerato ed il tempo rallenta, si contrae, fino a scomparire o, come detto, a diventare superfluo.

Cancellare il significato del tempo (anche dal diritto) è, dunque, una conseguenza *naturale* del nichilismo contemporaneo. Un effetto della spiegazione scientifica dell'individuo e, nel campo giuridico, della normativizzazione dell'uomo dettata da esigenze di sicurezza sociale, de-eticizzando il sistema comunitario. La superfluità del tempo, data dalla velocità della percezione del mondo, porta inevitabilmente a rendere inutile ogni aspetto dell'umanità dell'individuo e l'intima percezione del decorso temporale diviene pura illusione o, meglio, resta indifferente al superiore interesse della società di non-uomini.

Il tempo resta confinato nella *propria* percezione e la prospettiva della morte¹¹⁴ ne traccia il limite. Così la stima della brevità del tempo che resta da vivere dopo il rifiuto del trattamento di sostegno vitale, potrà mai essere oggettiva?

¹¹² DI SANTO, *Diritto e tempo nella riflessione filosofico-giuridica di Bruno Romano*, in *I-Lex*, 9, 2010, p. 139.

¹¹³ ROMANO, *Fondamentalismo funzionale e Nichilismo giuridico. Postumanesimo 'Noia' Globalizzazione. Lezioni 2003-2004*, Torino, 2004, pp. 69-145.

¹¹⁴ L'indifferenza al decorso del tempo è una caratteristica prettamente umana: nel *Mahābhārata*, uno *Yaksa*, potente spirito, domanda al più anziano e saggio dei *Pāndava*, Yudhishthira, quale sia il più grande dei misteri: «Ogni giorno muoiono innumerevoli persone, eppure quelli che rimangono vivono come se fossero immortali». *Mahābhārata*, III, p. 297.

ABSTRACT

Gli interrogativi filosofici, teologici, sociologici e criminologici, oltre che giuridici, sulle scelte di fine vita, accompagnano l'intera storia dell'umanità, facendo emergere il fil rouge della riflessione sull'inafferrabile razionalità autoreferenziale della morte volontaria, che l'Autore individua nella relazione 'spezzata' tra il suicida ed il contesto democratico. Dopo diversi secoli in cui la discussione sul suicidio ha ignorato le motivazioni interiori dell'io assassino, la decisione 'legislativa' della Consulta (n. 242 del 2019), a cui ha fatto seguito quella 'di interpretazione autentica' (n. 135 del 2024), ha dato rilievo alla volontà individuale giustificata dalla personale intollerabilità delle sofferenze patite, definendo un luogo in cui il modus vivendi è appannaggio esclusivo dell'io, laddove è sciolto ogni condizionamento democratico secondo una prospettiva libertarista ed esistenzialista in cui l'io è un esule libero di scegliere il proprio modus moriendi. Sull'orizzonte delle discussioni etico-giuridiche, si intravedono ulteriori questioni quantomeno in merito alla valutazione della «brevità del tempo» rispetto al sopraggiungere della morte come conseguenza del rifiuto terapeutico vitale.

PAROLE CHIAVE

Suicidio assistito – Trattamento di sostegno vitale – Cure palliative –
Iperindividualismo – solidarietà – Positivismo etico

ASSISTED SUICIDE.

HISTORY, TYPICALITY AND METAMORPHOSIS OF AN ETHICAL POSITIVISM

ABSTRACT

The philosophical, theological, sociological and criminological questions, as well as legal ones, on the choices of end of life, accompany the whole history of humanity, making emerge the fil rouge of reflection on the elusive self-referential rationality of voluntary death, that the Author identifies in the 'broken' relationship between the suicidal and the democratic context. After several centuries in which the discussion on suicide has ignored the inner motives of the suicidal, the 'legislative' decision of the Constitutional Court (n. 242/2019), followed by the ruling of 'authentic interpretation' (n. 135/2024), highlighted the individual will justified by the personal intolerance of suffering, defining a place where the modus vivendi is the exclusive prerogative of the ego. In this place without democratic conditioning, the self is a free exile to choose its modus moriendi according to a libertarian and existentialist perspective. On the horizon of ethical and legal discussions, further questions are discernible, at least as regards the assessment of the «brevity of time» in relation to the occurrence of death as a consequence of life-saving therapeutic rejection.

KEYWORDS

Assisted suicide – Life-support treatment – Hospice care –
Hyperindividualism – Solidarity – Ethical Positivism